

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 528**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione gas ad effetto serra

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 dicembre 2012)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D332/12

Roma, 28 dicembre 2012


Sen.  
Renato Giuseppe Schifani  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione gas ad effetto serra", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega segnale, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Con i migliori saluti.

  
Prof. Dino Pietro Giarda

## Relazione illustrativa

Lo schema di decreto legislativo all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, allo scopo di trasporre nell'ordinamento interno la direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

La predetta direttiva ha modificato significativamente il sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> (ETS) soprattutto con riferimento agli impianti stazionari.

Più in particolare è intervenuta :

- sul campo di applicazione definendolo in maniera più puntuale per quanto riguarda gli impianti di combustione ed estendendo il sistema ad altri gas diversi dalla CO<sub>2</sub>. Ha, inoltre, previsto la possibilità di escludere i piccoli impianti (ossia gli impianti con emissioni annue inferiori a 25.000 tCO<sub>2</sub> e, laddove sono svolte attività di combustione, con potenza termica nominale inferiore ai 35 MW), purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano uno sforzo di riduzione "equivalente" a quello che sarebbe stato loro imposto se fossero rimasti all'interno dell'ETS. Infine, ha introdotto la possibilità di stabilire regole semplificate per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica a favore degli impianti caratterizzati, nel periodo 2008-2010, da emissioni inferiori alle 5.000 tCO<sub>2</sub>/anno;
- sul metodo di assegnazione delle quote prevedendo che le quote vengano assegnate mediante asta. Più precisamente, per gli impianti termoelettrici e per gli impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio l'assegnazione sarà totalmente a titolo oneroso ("full auctioning"), ad eccezione sia degli impianti di cogenerazione che possono ricevere quote gratuite per l'energia termica destinata al teleriscaldamento sia degli impianti industriali e degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano gas residui di acciaieria la cui produzione risulta inevitabile. Sono previste misure transitorie per gli impianti termoelettrici situati in quei Paesi che nel 2007 non erano connessi alla rete gestita dalla Union for the Coordination of Transmission of Electricity o che erano connessi con una sola linea di potenza inferiore ai 400 MW, oppure che nel 2006 hanno prodotto più del 30% di elettricità con un unico combustibile fossile e che erano caratterizzati da un PIL pro capite non superiore al 50% della media UE (l'Italia non ricade in tali eccezioni).  
Per gli impianti dei settori diversi dal termoelettrico è prevista una transizione graduale verso il "full auctioning"; in particolare, il primo anno sarà assegnato gratuitamente l'80% delle quote spettanti, mentre negli anni successivi la percentuale di assegnazione gratuita sarà ridotta linearmente fino ad arrivare al 30% nel 2020 (il che implica un'assegnazione gratuita, come media del periodo, pari al 55% delle quote spettanti);
- sulla gestione delle aste che avverrà a livello nazionale con regole armonizzate definite a livello comunitario con uno specifico regolamento. E' previsto che i proventi derivanti dalle aste vengano destinati ad interventi di mitigazione per favorire gli adattamenti ai cambiamenti climatici. La quantità totale di quote da mettere all'asta sarà ripartita tra gli Stati Membri come segue: l'88% della quantità totale di quote da mettere all'asta sarà distribuita in proporzione alle emissioni del 2005 o della media 2005-2007 (da scegliere tra il valore più elevato); il 10% della quantità totale di quote da mettere all'asta sarà redistribuito dagli Stati Membri con un reddito medio pro capite superiore del 20% rispetto alla media UE ai Paesi con reddito medio pro capite inferiore alla media (la redistribuzione è più elevata per quei Paesi con reddito pro capite basso e prospettive di



crescita elevate); il 2% della quantità totale di quote da mettere all'asta sarà ridistribuita tra gli Stati Membri le cui emissioni nel 2005 erano almeno del 20% al di sotto dei livelli dell'anno assunto quale anno base nell'ambito del Protocollo di Kyoto.

Infine, la direttiva in questione ha :

- introdotto una flessibilità tra i settori ETS e non ETS prevedendo la possibilità di rilasciare quote a seguito della realizzazione di progetti che riducono le emissioni in settori non regolati dall'ETS, di modo che gli operatori che hanno realizzato tali progetti possano vendere le quote agli impianti regolati dall'ETS;
- previsto l'istituzione di una riserva di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti "nuovi entranti" nel sistema e a quelli che effettuano significativi ripotenziamenti.

Le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE dalla direttiva 2009/29/CE si aggiungono a quelle introdotte nel 2004 dalla direttiva 2004/101/CE, che ha disciplinato l'uso dei crediti derivanti dai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (Meccanismo di sviluppo pulito - CDM e Meccanismo di attuazione congiunta- JI) al fine di adempiere all'obbligo annuale di restituzione delle quote, e a quelle introdotte nel 2008 dalla direttiva 2008/101/CE, che ha esteso il sistema ETS al settore aviazione.

La direttiva 2003/87/CE è stata trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che è stato modificato una prima volta dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n.51, ed una seconda volta dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, per apportare le modifiche introdotte dalla direttiva 2008/101/CE. In entrambi i casi si è operato facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Considerate le significative novità introdotte al sistema ETS dalla direttiva 2009/29/CE si è ritenuto di non novellare per la terza volta il provvedimento in questione. Si è, invece, proceduto alla stesura di un nuovo decreto legislativo che recepisce le disposizioni della direttiva 2009/29/CE e abroga il decreto n. 216 del 2006 riproducendone, nel contempo, le disposizioni non modificate dalla predetta direttiva.

Il provvedimento all'esame è stato strutturato prevedendo:

- a) Disposizioni generali (articoli 1 - 3);
- b) un Titolo I recante disposizioni in merito all'Autorità nazionale competente (articolo 4);
- c) un Titolo II recante disposizioni sul trasporto aereo (articoli 5 - 11);
- d) un Titolo III recante disposizioni sugli impianti stazionari (articoli 12 - 27);
- e) un Titolo IV recante disposizioni applicabili sia al trasporto aereo sia agli impianti fissi (articoli 28 - 38);
- f) un Titolo V recante disposizioni transitorie e finali (articoli 39 - 46).

Si riporta di seguito la sintesi dei contenuti dei singoli articoli.

### Disposizioni generali (articoli 1 - 3)

#### Articoli 1, 2 e 3

Gli articoli individuano rispettivamente l'oggetto del provvedimento, il campo di applicazione (elenco delle attività e gas di cui all'allegato I e II del provvedimento) e le definizioni a cui si fa riferimento nel provvedimento stesso.

Le differenze tra gli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto in oggetto e i rispettivi articoli del decreto legislativo n. 216/2006, sono di seguito evidenziate:

| Schema di decreto            | Decreto legislativo. 216/2006 | Motivazioni            |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Art. 2, comma 1: le attività | Art. 2, comma 1: le attività  | Riguardo il comma 1 la |



|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>regolamentate dal decreto sono indicate in un unico allegato (Allegato I). Sono inoltre stati aggiunti due commi contenenti le disposizioni per verificare l'eventuale inclusione degli impianti di inceneritori nel campo di applicazione del decreto legislativo.</p>   | <p>regolamentate dal decreto sono indicate in due Allegati distinti (Allegato A e Abis)</p> | <p>modifica – meramente redazionale – è finalizzata ad allineare il testo alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata alla direttiva 2009/29/CE</p> <p>I commi 2 e 3 sono stati inseriti per assicurare certezza normativa ai gestori degli impianti di incenerimento dal momento che con riferimento a tali impianti la direttiva (si veda allegato I) si limita ad indicare <i>“Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)”</i></p> |
| <p>Art. 3, comma 1: “Ampliamento sostanziale di capacità”, “livello di attività iniziale”, “misure comunitarie per l'assegnazione”, “nuovo entrante”, “sottoimpianto”, “sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto”, “sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile”, “sottoimpianto con emissioni da processo”</p> | <p>Non presenti</p>   | <p>Le definizioni sono necessarie per il recepimento della decisione 2011/278/CE</p>  |
| <p>Art. 3, comma 1: “impianto per l'incenerimento dei rifiuti urbani; “impianto per l'incenerimento dei rifiuti pericolosi”</p>  | <p>Non presenti</p>   | <p>Definizioni introdotte per consentire la corretta identificazione del campo di applicazione della norma. Infatti la direttiva 2003/87/CE stabilisce l'esclusione dal campo di applicazione degli “impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani”, esclusione confermata dalla direttiva 2009/29/CE (si veda Allegato I della direttiva 2003/87/CE). Le modalità per l'applicazione di tale prescrizione non sono univoche in ragione delle diverse classificazioni di rifiuto</p>  |



|   |              |  |
|---|--------------|--|
|   |              | <p>usate dagli Stati Membri (ad esempio l'Italia ha introdotto la definizione di rifiuto speciale non presente nella normativa comunitaria) e della composizione dei rifiuti bruciati dagli impianti caratterizzata da una notevole variabilità. Al fine di garantire un'applicazione armonizzata della direttiva 2003/87/CE, la Commissione Europea ha pubblicato, il 18 marzo 2010, delle "Linee guida sull'interpretazione dell'Allegato I della Direttiva ETS (escl. Aviazione)" in cui vengono dati degli indirizzi per il trattamento di tali impianti. Le definizioni introdotte tengono conto di tali indirizzi e dell'approccio seguito dagli altri Stati Membri.</p> |
| Art.3, comma 1: "organismo di accreditamento nazionale"       | Non presente | <p>La definizione è necessaria per recepire correttamente quanto previsto dalla normativa nazionale in merito all'individuazione ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, di un organismo di accreditamento nazionale designato</p>  |
| Art. 3, comma 1: "registro nazionale"; registro dell'Unione " | Non presenti | <p>Le definizioni introdotte sono necessarie per recepire correttamente le modifiche introdotte dalla direttiva 2009/29/CE che prevede l'istituzione di un <i>Registro unico europeo</i> in sostituzione dei <i>Registri nazionali delle emissioni e delle quote di emissioni</i> (si veda art. 19 della direttiva 2003/87/CE) La chiusura dei <i>Registri nazionali delle emissioni e delle quote di emissioni</i>, implica la necessità di fare esplicito riferimento al <i>Registro nazionale</i> (prima integrato con il Registro nazionale delle emissioni e</p>  |



|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | delle quote di emissioni) in cui sono riportate le emissioni dei settori non regolate dalla direttiva 2003/87/CE  |
| Art. 3, comma 1: "Comitato"; "Decisione di assegnazione (2008-2012)"; "Deliberazione n. 24/2011"; "Deliberazione n. 22/2011"; "disposizioni sulle verifiche"; "GSE"; "Protocollo di Kyoto"; "regolamento aste"; "UNFCCC" | Non presenti  | Le definizioni sono state introdotte per rendere più agevole la lettura del testo, nonché recepire gli sviluppi della normativa comunitaria che per gli argomenti in questione è caratterizzata da una rapida evoluzione.   |
| Art. 3, comma 1: "attività di progetto", "credito"   | Art. 3, comma 1: "attività di progetto", "credito"                                | La modifica introdotta amplia la definizione al fine di recepire la direttiva 2009/29/CE che prevede la possibilità di realizzare attività di progetto (e generare i relativi crediti) addizionali a quelle di cui all'art. 6 e 12 del Protocollo di Kyoto (si veda articolo 11 ter della direttiva 2003/87/CE) |
| Art. 3, comma 1: "disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni",   | Art. 3, comma 1: "decisione sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni", | La modifica è necessaria poichè per il periodo 2013-2020 le disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni non saranno disciplinate con un provvedimento diverso dalla Decisione.   |
| Art. 3, comma 1: "elenco degli operatori aerei",   | Art. 3, comma 1: "elenco degli operatori aerei",                                  | Le modifiche introdotte sono necessarie per tener conto dei Regolamenti adottati dalla Commissione Europea successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 257/2010.   |
| Art. 3, comma 1: "gas ad effetto serra"  | Art. 3, comma 1: "gas ad effetto serra"   | La modifica introdotta amplia la definizione al fine di recepire correttamente la definizione riportata nella direttiva 2009/29/CE (si veda art. 3, lettera c) della direttiva 2003/87/CE).   |
| Art. 3, comma 1: "impianto di produzione di elettricità"   | Art. 3, comma 1: "impianto termoelettrico"  | La modifica è necessaria per recepire le modifiche introdotte dalla direttiva 2009/29/CE (si veda art. 3, lettera u) della direttiva 2003/87/CE)  |
| Art. 3, comma 1: "nuovo"   | Art. 3, comma 1: "nuovo"  | La modifica è necessaria per  |



|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| entrante"                       | entrante"   | recepire le modifiche introdotte dalla direttiva 2009/29/CE (si veda art. 3, lettera h) della direttiva 2003/87/CE)  |
| Art. 3, comma 1: "verificatore" | Art. 3, comma 1: "verificatore"   | Le modifiche sono necessarie per recepire correttamente quanto la normativa nazionale che prevede che l'attività di accreditamento dei verificatori sia svolta dall'organismo di accreditamento nazionale designato .  |
| Non presenti                    | Art.3, comma 1: "entrata in esercizio", "fonte"; "impianto esistente";              | Si tratta di definizioni non necessarie poiché: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "fonte", definita in maniera esaustiva nelle "disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni";</li> <li>• "entrata in esercizio" disciplinato dall'Art. 3 lettere n) e o) della decisione 2011/278/CE</li> <li>• "impianto esistente", non ci sono riferimenti nello schema di decreto</li> </ul> |
| Non presenti                    | Art.3, comma 1: "primo periodo di riferimento"; "periodo di riferimenti successivi" | Si tratta di definizioni non necessarie poiché il decreto in oggetto regola il periodo 2013-2020. Al contrario i periodi indicati in colonna 2 riguardano rispettivamente il 2005-2007 e il 2008-2012  |
| Non presenti                    | Art. 3, comma 1: "Piano Nazionale di Assegnazione delle quote"                      | Si tratta di una definizione non necessaria dal momento che la direttiva 2009/29/CE abolisce la possibilità per gli Stati Membri di redigere il proprio Piano Nazionale di Assegnazione.   |

#### **Titolo I recante disposizioni in merito all'Autorità nazionale competente (articolo 4)**

##### **Articolo 4**

La bozza di provvedimento non si discosta significativamente rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3bis del decreto legislativo n. 216/2006. Le differenze più significative sono di seguito evidenziate:





| Schema di decreto  | Decreto legislativo. 216/2006           | Motivazioni   |
|--|---|---|
| Art. 4, comma 4, lettere da a) ad l)   | Art. 3bis, comma 4, lettere da a) ad l) | Le attività di cui alla colonna 2 ai sensi della direttiva 2009/29/CE non vengono più svolte dagli Stati Membri. Le stesse sono state rispettivamente sostituite dalle attività di cui alla colonna 1.  |
| Non presente   | Art. 3bis, comma 4, lettera m)          | Le modifiche introdotte dalla direttiva 2009/29/CE non consentono agli Stati membri di effettuare il raggruppamento di impianti   |
| Non presente   | Art. 3bis, comma 4, lettera o)          | La normativa nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, prevede che l'attività di accreditamento venga svolta da un organismo di accreditamento nazionale designato   |
| Art. 4, comma 4, lettera o)  | Art. 3bis, comma 4, lettera q)          | Il compito di irrogare le sanzioni è stato attribuito al Comitato coerentemente con quanto previsto dalla legislazione vigente.   |
| Art. 4, comma 4, lettera s)  | Art. 3bis, comma 4, lettera u)          | Le modifiche effettuate sono necessarie per recepire quanto previsto dalla direttiva 2009/29/CE che ha modificato significativamente la quantità e la qualità dei crediti CERs/ERUs utilizzabili dai gestori e dagli operatori aerei ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione. |
| Non presente   | Art. 3bis, comma 4, lettera z)          | La direttiva 2009/29/CE stabilisce norme armonizzate per l'assegnazione delle quote a titolo oneroso  |
| Non presente   | Art. 3bis, comma 4, lettera aa)         | La direttiva 2009/29/CE stabilisce norme armonizzate per la gestione dei registri   |
| Comma 7: inclusione nel Consiglio direttivo del Comitato di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni consultive e nella Segreteria tecnica di due membri nominati da ISPRA | Non presente                            | L'obbligo introdotto dalla direttiva 2009/29/CE di assegnare una parte delle quote a titolo oneroso, ed in particolare attraverso un meccanismo di asta, rende opportuno l'ampliamento del Comitato ad un rappresentante  |



|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  |              | <p>del Ministero dell'economia e delle finanze e l'integrazione della Segreteria tecnica con un ulteriore rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>L'integrazione della Segreteria tecnica con due membri nominati da ISPRA, deriva dalla necessità di assicurare la coerenza tra i dati utilizzati da ISPRA in fase di predisposizione dell'inventario nazionale delle emissioni (compito attribuito ad ISPRA ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legislativo n. 216/2006) e i dati utilizzati in fase di assegnazione. Tale necessità non era così evidente nel periodo 2008-2012 poiché l'assegnazione non era basata sull'uso di benchmark di prodotto e dati di produzione dei singoli impianti (metodologia introdotta dalla direttiva 2009/29/CE)</p> |
| Comma 7: sostituzione della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con il Presidente della Conferenza Stato-Regioni | Non presente | La modifica è stata effettuata su richiesta del Dipartimento Affari regionali  |

L'attività di cui all'Art. 3bis, comma 4, lettere n), r), s), t), v), bb), cc), dd) del decreto legislativo 216/2006 sono riportate all'articolo 4, comma 4, lettere m), p), q), r), t), u), v), z) dello schema di decreto.

Le attività di cui all'articolo 4, comma 4, lettere aa) e seguenti fanno riferimento a nuove attività introdotte dalla direttiva 2009/29/CE.

L'attività di cui all'art. 3bis, comma 5, lettere b), c), f) e g) del decreto legislativo 216/2006 sono riportate all'articolo 4, comma 5, lettere a), b), c) e d) dello schema di decreto.

In merito all'aumento del numero dei componenti del Comitato, ed in particolare alla necessità di assicurare che da tale variazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si segnala che i rappresentanti delle amministrazioni/enti coinvolti, a scguito della nomina quali componenti del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica non vengono distaccati dall'amministrazione di appartenenza presso la sede del Comitato (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Al contrario svolgono le attività derivanti dall'appartenenza al Comitato presso le rispettive amministrazioni/enti e partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica sulla base di convocazioni ad hoc rispettivamente da parte del Presidente del Comitato e del coordinatore della Segreteria tecnica.



## **Titolo II recante disposizioni in merito al trasporto aereo (articoli 5 – 11)**

### **Articoli da 5 a 11**

La bozza di provvedimento non si discosta significativamente rispetto ai contenuti del decreto legislativo n. 216/2006. Sono state introdotte alcune modifiche redazionali allo scopo di migliorare la leggibilità del testo (ad esempio l'articolo 5 è stato introdotto allo scopo di meglio evidenziare l'ambito di applicazione del Titolo II).

Gli articoli 6, 7, 8, 9 corrispondono rispettivamente agli articoli 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies del decreto legislativo n. 216/2006. Le uniche modifiche di merito riguardano l'eliminazione delle attività relative al periodo di scambio 1 gennaio-31 dicembre 2012 e 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2020, poiché già realizzate dal Comitato.

L'articolo 10 contiene gli obblighi in merito alla trasmissione e aggiornamento del Piano di monitoraggio da parte degli operatori aerei già presenti nella sostanza all'articolo 13, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 216/2006 e all'articolo 1, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 257/2010. Considerato che i decreti in questione saranno abrogati nel momento dell'entrata in vigore del presente decreto, al fine di armonizzare le disposizioni sopra citate si è ritenuto opportuno includere tali disposizioni in un unico articolo.

L'articolo 11 disciplina l'applicazione del divieto operativo per gli operatori aerei amministrati dall'Italia già presente all'articolo 20 bis del decreto legislativo n. 216/2006.

## **Titolo III recante disposizioni in merito agli impianti stazionari (articoli 12 – 27)**

### **Articolo 12**

L'articolo è stato introdotto per meglio evidenziare il campo di applicazione del Titolo III (elenco delle attività di cui all'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo).

### **Articoli da 13 a 18**

Gli articoli disciplinano gli aspetti relativi all'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra: richiesta dell'autorizzazione, contenuti, rilascio, disposizioni in materia di monitoraggio, aggiornamento, revoca e lo scambio di informazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il processo autorizzativo non si discosta significativamente da quello attualmente previsto agli articoli 4, 5, 6 del decreto legislativo n. 216/2006 fatta eccezione per

- L'articolo 13 dello schema di decreto:
  - L'eliminazione del rinnovo dell'autorizzazione per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 216/2006, motivata dal fatto che la direttiva 2003/87/CE (art. 6, comma 1) prevede il riesame delle autorizzazioni ogni cinque anni e non fa riferimento ad una procedura di rinnovo delle stesse alla fine del periodo di riferimento;
  
- L'articolo 14 dello schema di decreto:
  - L'eliminazione della finestra temporale di 180 giorni per la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 216/2006, motivata dalla necessità di evitare penalizzazioni ai gestori italiani dal momento che la direttiva 2009/29/CE prevede un meccanismo di assegnazione delle quote basato su un approccio "first come first serve";
  - L'eliminazione dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 216/2006, motivata dal fatto che il supporto al Comitato della Segreteria tecnica ivi citata è implicito.



Le restanti differenze tra l'articolo 5 del decreto legislativo 216/2006 e l'articolo 14 dello schema di decreto sono di natura redazionale e hanno l'obiettivo di rendere la lettura del testo più agevole.

➤ **Articolo 15 dello schema di decreto:**

- L'introduzione dell'obbligo di trasmissione all'Autorità Nazionale Competente del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas serra e suoi aggiornamenti in caso di modifica del sistema di monitoraggio (obbligo introdotto con la direttiva 2009/29/CE)

Le restanti differenze rispetto all'articolo 6 del decreto legislativo 216/2006, sono di natura redazionale ed hanno l'obiettivo di migliorare la leggibilità del testo e adeguarne la struttura della direttiva 2003/87/CE.

Da segnalare che al fine di evitare un inutile aggravio amministrativo, gli operatori in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 216/2006 (impianti inclusi nel sistema ETS per il periodo 2008-2012) e gli operatori in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi della delibera dell'Autorità Nazionale Competente n. 25/2011 (impianti attualmente non inclusi nel sistema ETS, ma che lo saranno per il periodo 2013-2020), non devono presentare una nuova domanda di autorizzazione (comma 4 dello schema di decreto).

➤ **Articolo 16 dello schema di decreto:** l'articolo è stato introdotto a seguito dell'introduzione da parte della direttiva 2009/29/CE dell'obbligo di trasmissione all'Autorità Nazionale Competente del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas serra (si veda sopra) e dell'obbligo di gestione degli aggiornamenti da parte dell'Autorità Nazionale Competente.

➤ **Articolo 17 dello schema di decreto:** l'articolo, non presente nel decreto legislativo n. 216/2006 e successive modificazioni, è stato introdotto per esplicitare i casi di revoca dell'autorizzazione, dal momento che sia la direttiva (art. 10 bis, paragrafo 19) sia la decisione (articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) introducono indirettamente la fattispecie "ritiro dell'autorizzazione".

➤ **L'articolo 18 ha l'obiettivo di aggiornare i contenuti dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 216/2006 e successive modificazioni, per tener conto dell'evoluzione della normativa nazionale che rende superfluo garantire un coordinamento già realizzato in fase di consolidamento delle diverse normative ambientali. Tra l'altro il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 è stato abrogato e il riferimento alla legge di ratifica del Protocollo di Kyoto non è pertinente in questo contesto poiché la direttiva 2009/29/CE ha introdotto un obiettivo di riduzione comunitario per i settori regolati, mentre il Protocollo di Kyoto individua obblighi di riduzione nazionali. Tuttavia è necessario assicurare lo scambio delle informazioni in fase di rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni e pertanto l'articolo in questione è stato modificato in tal senso.**

**Articolo 19**

| L'articolo disciplina la messa all'asta delle quote di CO<sub>2</sub>

- individuando nel GSE il soggetto che svolge il ruolo di "responsabile del collocamento" ed indicando esplicitamente che il GSE deve dare attuazione agli accordi necessari affinché la Piattaforma d'Asta possa trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta (comma 1);
- disciplinando le modalità di versamento dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub> al GSE e da questo al bilancio dello Stato (comma 2);
- prevedendo la possibilità di individuare le attività che il GSE dovrà svolgere in qualità di "responsabile del collocamento" attraverso un'apposita convenzione (comma 4);



- destinando, in attuazione del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, il 50% dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di CO2 al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012 (comma 5);
- destinando, come richiesto dalla direttiva, il 50% dei proventi derivanti dalle aste ad attività volte a contrastare i cambiamenti climatici (comma 6).

Vengono inoltre introdotti gli obblighi di rendicontazione in merito all'uso delle risorse e allo svolgimento delle aste (comma 7) come richiesto dalla direttiva 2009/29/CE (si veda articolo 10, paragrafi 3 e 4).

L'articolo non trova corrispondenza nell'articolato del decreto legislativo n. 216/2006 poiché la direttiva 2003/87/CE non prevedeva l'obbligo di messa all'asta delle quote.

#### **Articoli da 20 a 22**

Gli articoli in questione disciplinano l'assegnazione a titolo gratuito, in particolare individuando i criteri generali (articolo 20), le norme transitorie per l'assegnazione agli impianti esistenti (articolo 21) e ai nuovi entranti (articolo 22). Da evidenziare che le norme per l'assegnazione a titolo gratuito hanno natura transitoria poiché obiettivo finale della direttiva è giungere gradualmente ad una totale assegnazione delle quote a titolo oneroso. Gli articoli in questione non trovano corrispondenza nell'articolato del decreto legislativo n. 216/2006 poiché la direttiva 2009/29/CE ha modificato radicalmente la metodologia di assegnazione delle quote a titolo gratuito ora armonizzata a livello UE a differenza di quanto previsto dalla direttiva 2003/87/CE (prima delle modifiche introdotte dalla 2009/29/CE) che prevedeva la possibilità per lo Stato Membro di redigere una proposta di assegnazione (il c.d. Piano Nazionale di Assegnazione) e successivamente la Decisione di Assegnazione. Tale possibilità, attribuendo un ampio margine di manovra allo Stato Membro rendeva necessaria l'approvazione della Decisione di Assegnazione da parte dei Ministri competenti (vedi articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 216/2006), approvazione non più necessaria dal momento che l'attività di assegnazione per il periodo 2013 -2020 si riduce all'applicazione di una metodologia già decisa a livello UE. Per questa ragione gli articoli 10, 11, comma 1 e 3, 12 e 12 bis del decreto legislativo 216/2006 non sono applicabili nel periodo di scambio 2013-2020.

#### **Articolo 23**

L'articolo disciplina il rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito. Non sono state introdotte novità significative rispetto a quanto già previsto nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 216/2006. In particolare

| <b>Schema di decreto</b> | <b>Decreto legislativo. 216/2006</b> | <b>Motivazioni</b>   |
|--------------------------|--------------------------------------|--|
| Non presente             | Art. 11, comma 1                     | L'attività di assegnazione agli impianti esistenti e nuovi entranti è disciplinata dagli art. 21 e 22 dello schema di decreto  |
| Art. 23, comma 1 e 2     | Art. 11, comma 2                     | Il decreto legislativo 216/2006 prevede il mancato rilascio delle quote nel caso in cui l'impianto si trova in stato di chiusura o sospensione. La decisione 2011/278/UE ha definito nel dettaglio le fattispecie relative alla cessazione di attività che ricomprende sia lo stato di |



|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
|                  |              | chiusura sia lo stato di sospensione di cui al decreto legislativo 216/2006. Le modifiche introdotte hanno l'obiettivo di assicurare la coerenza del testo rispetto alle novità introdotte dalla decisione 2011/278/UE |
| Art. 23, comma 3 | Non presente | Strumentale per dare corretta attuazione al comma 2  |
| Art. 23, comma 4 | Non presente | La scadenza del 31 gennaio è necessaria per dare corretta attuazione al comma 3  |

#### **Articoli da 24 a 26**

Gli articoli in questione definiscono la cessazione di attività, la cessazione parziale di attività, la riduzione sostanziale di capacità e le modalità di comunicazione del verificarsi di tali fattispecie che hanno impatti significativi sull'assegnazione delle quote a titolo gratuito. Le definizioni e le modalità di comunicazione modificano sostanzialmente quanto previsto all'articolo 21 del decreto legislativo n. 216/2006 al fine di recepire quanto contenuto nei paragrafi 21, 22 e 23 della Decisione 2011/278/UE.

#### **Articolo 27**

L'articolo al comma 1 prevede la possibilità di iniziativa da parte dell'Autorità Nazionale Competente al fine di giungere all'adozione di misure armonizzate a livello UE a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (cosiddetto carbon leakage diretto). L'articolo prevede inoltre la possibilità di adottare misure per compensare gli extra costi derivanti dal trasferimento dei costi delle quote di CO<sub>2</sub> sui prezzi dell'energia elettrica (cosiddetto carbon leakage indiretto). Gli articoli in questione non trovano corrispondenza nel decreto legislativo n. 216/2006 poiché la possibilità di introdurre misure a favore dei settori esposti al carbon leakage diretto ed indiretto non era prevista nella direttiva 2003/87/CE.

#### **Titolo IV recante disposizioni applicabili sia al trasporto aereo sia agli impianti fissi (articoli 28 - 38)**

#### **Articolo 28**

Le disposizioni più rilevanti contenute nell'articolo riprendono quanto già stabilito all'articolo 14 del decreto legislativo n. 216/2006:

| <b>Schema di decreto</b> | <b>Decreto legislativo. 216/2006</b> | <b>Motivazioni</b>  |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| Art. 28, comma 1         | Art. 14, comma 1                     | Le modifiche introdotte hanno l'obiettivo di recepire le novità introdotte dalla direttiva 2009/29/CE e ulteriormente specificate con regolamento (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011, riguardo l'istituzione del Registro unico europeo che sostituisce il |



|                        |                        |   |
|------------------------|------------------------|---|
|                        |                        | Registro nazionale ETS attualmente vigente.   |
| Art. 28, comma 2       | Art. 14, comma 2       | L'unica differenza riguarda l'introduzione dell'obbligo di ISPRA, in qualità di amministratore della registro dell'Unione (sezione italiana) e del registro nazionale, di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al regolamento sui registri. Tale obbligo è stato esplicitato per recepire quanto richiesto dall'art. 86 del regolamento 1193/2011 |
| Art. 28, comma 3, 4, 5 | Art. 14, comma 3, 4, 5 | Nessuna modifica se non quelle necessarie per assicurare la coesistenza dei due regimi  |

Si segnala che i compiti attribuiti ad ISPRA non sono addizionali rispetto a quelli attualmente previsti dal decreto legislativo n. 216/2006 dal momento che ISPRA già svolge le funzioni di amministratore del registro coerentemente con quanto richiesto dai regolamenti sui registri vigenti.

#### **Articoli 29 e 30**

L'articolo 29 disciplina l'uso dei crediti, dei CERs e degli ERUs nel sistema ETS. L'articolo 30 recepisce i criteri di base da applicare nel momento in cui vengono autorizzate attività di attuazione congiunta e attività di meccanismo pulito. Gli articoli sostituiscono integralmente quanto previsto all'articolo 15, comma 8, 9, 9bis, 10 e 11 del decreto legislativo n. 216/2006 poiché superati dalle novità introdotte dagli articolo 11 bis e 11 ter della direttiva 2009/29/CE. La norma si limita a fissare gli elementi macro e rimanda i dettagli ad un provvedimento del Comitato dal momento che non sono ancora disponibili i provvedimenti con cui la Commissione individua quantitativamente e qualitativamente i crediti, i CERs e gli ERUs che potranno essere immessi nel sistema nel periodo 2013-2020 in aggiunta a quelli già presenti. L'articolo prevede un comma addizionale (comma 4) finalizzato ad assicurare l'equità di trattamento tra gli impianti "nuovi entranti" che non hanno ricevuto assegnazione di quote a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva "nuovi entranti", e gli impianti che hanno beneficiato di assegnazione gratuita. Infatti mentre quest'ultimi possono adempiere all'obbligo annuale di restituzione delle quote anche utilizzando CERs/ERUs (fino ad una percentuale predeterminata dell'assegnazione), i primi non possono avvalersi di tale possibilità poiché non sono stati destinatari di assegnazione a titolo gratuito. Poiché sul mercato del carbonio il prezzo dei CERs/ERUs è inferiore al prezzo delle quote (ed entrambi i titoli sono equivalenti ai fini dell'obbligo di restituzione), gli operatori possono avvantaggiarsi della differenza di prezzo per ridurre i costi di adempimento.

#### **Articolo 31**

L'articolo 31 recepisce la possibilità prevista dalla direttiva di rilasciare quote di emissione di CO2 per progetti realizzati nei settori non ETS. Tale possibilità è subordinata al vaglio dell'Autorità Nazionale Competente. L'articolo non trova corrispondenza nell'articolato del decreto legislativo n. 216/2006 poiché tale possibilità è stata introdotta dall'articolo 24 bis della direttiva 2009/29/CE.

#### **Articolo 32 e 33**



L'articolo 32 disciplina il trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle quote. L'articolo 33 stabilisce la validità della quote. Le disposizioni riprendono nella sostanza quanto già previsto all'articolo 15 del decreto legislativo n. 216/2006, in particolare:

| Schema di decreto    | Decreto legislativo. 216/2006 | Motivazioni  |
|----------------------|-------------------------------|--|
| Art. 32, comma 1     | Art. 15, comma 1              | Le modifiche sono finalizzate a riflettere più specificatamente quanto previsto dall'art. 12, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE   |
| Art. 32, comma 2     | Art. 15, comma 2              | Nessuna modifica di merito   |
| Non presente         | Art. 15, comma 3              | In considerazione delle modifiche intervenute con l'adozione della nuova normativa in materia di registri, le verifiche da effettuare per procedere al trasferimento delle quote non sono effettuate sulla base delle modalità stabilite da Comitato, ma in automatico sulla base della normativa in materia di registri |
| Art. 28, comma 4     | Art. 15, comma 4              |  |
| Art. 34, comma 2     | Art. 15, comma 5 e 5 bis      |  |
| Art. 34, comma 3     | Art. 15, comma 5 ter          |  |
| Non presente         | Art. 15, comma 6 e 6 bis      | La disposizione non è necessaria poiché nel caso in cui le emissioni non siano state verificate, si considerano come non trasmesse e il Comitato provvede ad effettuare una stima conservativa (art. 34, comma 3)  |
| Art. 32, comma 3     | Art. 15, comma 7              | Le modifiche sono di natura redazionale e sono state introdotte al fine di migliorare la leggibilità del testo ed armonizzarlo rispetto alla nuova struttura della direttiva 2003/87/CE  |
| Art. 32, comma 4     | Art. 15, comma 7bis           | Le modifiche sono di natura redazionale e sono state introdotte al fine di migliorare la leggibilità del testo ed armonizzarlo rispetto alla nuova struttura della direttiva 2003/87/CE  |
| Art. 29, 30 e 31     | Art. 15, comma 8, 9, 10 e 11  |  |
| Art. 32, comma 5 e 7 | Non presente                  | Si tratta di disposizione  |





|         |         |  |
|---------|---------|--|
|         |         | introdotta dalla direttiva 2009/29/CE  |
| Art. 33 | Art. 18 | Le modifiche sono necessarie per assicurare la possibilità di effettuare il c.d. "banking" (ossia la possibilità di usare nel periodo 2013-2020, le quote assegnate nel periodo 2008-2012). La disposizione è stata introdotta con l'art. 59 del regolamento 994/2008. |

**Articolo 34 e 35**

L'articolo 34 disciplina il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni. L'articolo 35 disciplina le attività di verifica. Le differenze rispetto al decreto legislativo n. 216/2006 sono di seguito evidenziate:

| Schema di decreto    | Decreto legislativo. 216/2006  | Motivazioni   |
|----------------------|--------------------------------|---|
| Art. 34, comma 1     | Art. 13, comma 1, 2 e 3        | Le modifiche introdotte sono necessarie per recepire le nuove disposizioni in materia di monitoraggio, ivi incluso l'obbligo di monitorare le emissioni sulla base di un Piano di monitoraggio elaborato dal gestore e approvato dall'Autorità nazionale Competente   |
| Art. 34, comma 2 e 3 | Art. 15, comma 5, 5 bis, 5 ter |   |
| Art. 35              | Art. 16 e 17                   | Le modifiche introdotte sono necessarie per recepire le nuove disposizioni in materia di verifica (disposizioni armonizzate a livello UE) e l'evoluzione della normativa nazionale che prevede l'attribuzione ad ACCREDIA della competenza in materia di accreditamento dei verificatori (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009) |



**Articolo 36**

L'articolo individua le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto. Le differenze rispetto al decreto legislativo n. 216/2006 sono di seguito evidenziate:

| Schema di decreto         | Decreto legislativo. 216/2006 | Motivazioni  |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| Art. 36, comma 1          | Art. 20, comma 1              | Testo modificato per tener conto del fatto che la sanzione ridotta di 40 Euro/t di CO2 non restituita non è applicabile né al periodo corrente né al periodo 2013-2020 e per tener conto del fatto che nel periodo 2013-2020 non tutti i gestori potranno beneficiare di assegnazione gratuita.  |
| Art. 36, comma 2          | Art. 20, comma 2              | Nessuna modifica di merito   |
| Art. 36, commi 10, 11, 12 | Art. 20, comma 3, 4, 5        | Nel periodo 2013-2020 le informazioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 216/2006 non sono dovute, per tale ragione i commi 3, 4 e 5 sono stati eliminati. In alternativa sono state previste sanzioni nel caso in cui le informazioni trasmesse dai gestori per consentire la determinazione dell'assegnazione 2013-2020 risultino false e non congruenti (comma 10 e 11) e nel caso in cui i verificatori responsabili della verifica di tali informazioni, abbiano validato tali informazioni come veritiere (comma 12) |
| Art. 36, comma 5          | Art. 20, comma 6 e 6 quater   | Nessuna modifica di merito   |
| Art. 36, comma 3 e 4      | Art. 20, comma 6bis e 6 ter   | Nessuna modifica di merito   |
| Art. 36, comma 6          | Art. 20, comma 7 e 7 bis      | Nessuna modifica di merito   |
| Art. 36, comma 8          | Art. 20, comma 8              | Nessuna modifica di merito   |
| Art. 36, comma 7          | Art. 20, comma 9              | Il testo è stato modificato per tener conto del fatto che nel periodo 2013-2020 il documento rilevante ai fini di considerare adeguatamente le modifiche degli impianti/operatori aerei è il Piano di monitoraggio e non l'autorizzazione  |
|                           |                               |  |



|                   |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
|                   |                   |   |
| Art. 36, comma 13 | Art. 20, comma 10 | Irrogazione affidata al Comitato coerentemente con quanto previsto dal vigente decreto legislativo n. 216/2006. |
| Art. 36, comma 12 | Art. 20, comma 11 |   |

#### **Articolo 37 e 38**

Gli articoli prevedono la possibilità di includere nel sistema attività e gas addizionali (articolo 37) e di escludere i piccoli impianti (articolo 38). Riguardo l'esclusione dei piccoli impianti si segnala che al momento il Comitato di cui all'articolo 3bis del decreto legislativo n. 216/2006 sta elaborando una proposta per l'esclusione dei piccoli impianti dal sistema ETS che è stata trasmessa alla Commissione Europea per approvazione. Pertanto l'articolo sarà elaborato a seguito dell'acquisizione del nulla osta da parte della Commissione.

#### **Titolo V recante disposizioni transitorie e finali (articoli 39 – 46)**

##### **Articolo 39**

L'articolo ha l'obiettivo di disciplinare la comunicazione di informazioni e l'accesso alle informazioni stesse. L'articolo riprende nella sostanza quanto già previsto all'articolo 24 del decreto legislativo n. 216/2006.

##### **Articolo 40**

L'articolo introduce l'obbligo per l'Autorità Nazionale Competente di relazionare alla Commissione europea in merito all'attuazione della direttiva. Tale obbligo è già presente nel decreto legislativo n. 216/2006 (articolo 23).

##### **Articolo 41**

L'articolo introduce le tariffe per coprire i costi delle attività svolte dall'Autorità Nazionale Competente. Nella sostanza l'articolo riprende quanto già previsto all'articolo 26 del decreto legislativo n. 216/2006 integrando le attività addizionali introdotte con la direttiva 2009/29/CE (ad esempio lo svolgimento delle aste).

##### **Articolo 42**

Richiama l'articolo 14 bis del decreto legislativo n. 216/2006 (istituzione del Sistema Nazionale per la realizzazione dell'inventario delle emissioni di gas serra e regolamenta la sua gestione)

##### **Articolo 43**

L'articolo abroga il decreto legislativo n. 216/2006. Vengono inoltre fatte salve le delibere del Comitato emanate ai sensi del decreto legislativo n. 216/2006 abrogato dal presente articolo.

##### **Articolo 44**

L'articolo contiene le disposizioni transitorie, in particolare al fine di evitare discontinuità è previsto che il Comitato attuale svolga i compiti attribuiti dal decreto al Comitato di cui all'articolo 4 fino alla data di istituzione del nuovo comitato.

##### **Articolo 45 e 46**

Gli articoli contengono rispettivamente le disposizioni finali e l'entrata in vigore.



***Allegato I e II***

Gli allegati I e II specificano rispettivamente le attività e i gas serra regolati dal decreto legislativo. Le differenze rispetto al decreto legislativo 216/2006 riguardano l'ampliamento alle nuove attività e gas introdotto dalla direttiva 2009/29/CE.

***Allegato III, IV e V***

Gli allegati III, IV e V specificano rispettivamente i criteri per lo svolgimento delle verifiche, i criteri per effettuare il monitoraggio e le informazioni minime per la comunicazione annuale delle emissioni e riproducono esattamente gli allegati D, E e F del decreto legislativo n. 216/2006.

***Allegati VI e VII***

Gli allegati esplicitano le modalità di calcolo delle emissioni consentite per gli impianti esclusi dal sistema ai sensi dell'articolo 38, nonché le modalità di calcolo del prezzo medio che i gestori di tali impianti dovranno corrispondere nel caso di superamento delle emissioni consentite.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

### **Amministrazione proponente:**

Ministero per gli affari europei e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail [amidei.giovanna@minambiente.it](mailto:amidei.giovanna@minambiente.it)

### **SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

L'intervento regolatorio è necessario, secondo quanto stabilito dalla legge comunitaria 2009, al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE, 2004/101/CE e 2008/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. Detto decreto è stato modificato più volte: una prima volta nel 2004 e, successivamente nel 2008 per recepire la direttiva 2008/101/CE, che ha esteso il sistema al settore aviazione.

Poiché la direttiva 2009/29/CE ha modificato significativamente il sistema ETS, la maggior parte delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 216/2006, e successive modificazioni, non sono valide per il periodo 2013-2020. Pertanto, si è ritenuto di non intervenire con una ulteriore novella del provvedimento originario, ma di procedere alla stesura di un nuovo decreto legislativo che recepisce le disposizioni della direttiva 2009/29/CE e abroga il decreto n. 156 del 2006 riproducendone, nel contempo, le disposizioni non modificate dalla predetta direttiva.



**B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

Il nuovo intervento regolatorio, in linea con la direttiva 2009/29/CE, modifica significativamente il sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità al fine di superare alcune carenze relative:

- al campo di applicazione: il campo di applicazione è stato definito in maniera più puntuale per quanto riguarda gli impianti di combustione ed è stato esteso il sistema ad altri gas diversi dalla CO<sub>2</sub>. E', inoltre, prevista la possibilità di escludere i piccoli impianti (ossia gli impianti con emissioni annue inferiori a 25.000 tCO<sub>2</sub> e, laddove sono svolte attività di combustione, con potenza termica nominale inferiore ai 35 MW), purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano uno sforzo di riduzione "equivalente" a quello che sarebbe stato loro imposto se fossero rimasti all'interno dell'ETS. Sono previste, infine per gli impianti caratterizzati nel periodo 2008-2010 da emissioni inferiori alle 5.000 tCO<sub>2</sub>/anno, regole semplificate per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica;

- all'impegno di riduzione richiesto: la direttiva stabilisce che, al 2020, a livello Comunitario, i settori regolati dall'ETS riducano le emissioni di gas ad effetto serra del 21% rispetto ai livelli del 2005. Più precisamente il numero massimo di quote da assegnare annualmente a livello comunitario (cap totale), a partire dal 2013, è determinato applicando annualmente a partire dal 2010 una riduzione dell'1,74% all'assegnazione media annua relativa al periodo 2008-2012. La direttiva stabilisce inoltre che la riduzione del cap totale prosegua anche dopo il 2020 sulla base o dello stesso fattore o di un fattore rivisto;

- al metodo di assegnazione: l'intervento regolatorio, in linea con la direttiva, stabilisce che le quote saranno assegnate mediante asta e più precisamente per gli impianti termoelettrici e per gli impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio l'assegnazione sarà totalmente a titolo oneroso ("full auctioning"), ad eccezione degli impianti di cogenerazione che possono ricevere quote gratuite per l'energia termica destinata al teleriscaldamento o a impianti industriali, nonché degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano gas residui di acciaieria la cui produzione risulta inevitabile. Per gli impianti dei settori diversi dal termoelettrico è prevista una transizione graduale verso il "full auctioning"; in particolare, il primo anno sarà assegnato gratuitamente l'80% delle quote spettanti, negli anni successivi la percentuale di assegnazione gratuita sarà ridotta linearmente fino ad arrivare al 30% nel 2020 (il che implica un'assegnazione gratuita, come media del periodo, pari al 55% delle quote spettanti);

- alle misure a supporto dei settori esposti al "carbon leakage": nel caso di mancato raggiungimento di un accordo per il periodo post-2012, saranno assunte adeguate iniziative per evitare eccessive penalizzazioni per quei settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale (settori esposti al "carbon leakage"). In particolare, il nuovo intervento regolatorio stabilisce che i settori esposti a rischio "significativo" di carbon leakage beneficino di un'assegnazione completamente gratuita (100% delle quote spettanti). I settori esposti al rischio di carbon leakage sono stati identificati dalla Commissione nel 2009 sulla base di criteri quantitativi e qualitativi previsti dalla direttiva. Tale elenco può essere rivisto includendo ulteriori settori qualora analisi successive evidenziassero un'esposizione al rischio;

- alla gestione delle aste: l'asta sarà gestita a livello nazionale con regole armonizzate che la Commissione ha stabilito attraverso un regolamento. I proventi derivanti dalle aste devono essere destinati ad interventi di mitigazione per favorire gli adattamenti ai cambiamenti climatici. La quantità totale di quote da mettere all'asta sarà ripartita tra gli Stati Membri come segue: l'88% della quantità totale di quote da mettere all'asta sarà distribuita in proporzione alle emissioni del 2005 o della media 2005-2007 (da scegliere tra il valore più elevato); il 10% della quantità totale di quote da mettere all'asta sarà ridistribuito dagli Stati Membri con un reddito medio pro capite superiore del 20% rispetto alla media UE ai Paesi con reddito medio pro capite inferiore alla media (la redistribuzione è più elevata per quei Paesi con reddito pro capite basso e prospettive di crescita elevate); il 2% della quantità totale di quote da mettere all'asta sarà ridistribuita tra gli Stati Membri



le cui emissioni nel 2005 erano almeno del 20% al di sotto dei livelli dell'anno assunto quale anno base nell'ambito del Protocollo di Kyoto;

- all'uso dei crediti derivanti dalla realizzazione di progetti nei Paesi terzi: l'intervento regolatorio prevede per gli impianti "esistenti" (ossia quelli già presenti nel sistema) la possibilità di utilizzare crediti di emissione generati dalla realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo/economia in transizione, in quantità pari o al "residuo" derivante dal periodo 2008-2012 o ad una certa percentuale dell'assegnazione 2008-2012. Tale percentuale non potrà essere inferiore all'11% e sarà determinata dalla Commissione in modo tale da mitigare le distorsioni derivanti dalla mancanza di armonizzazione nell'uso dei crediti per il periodo 2008-2012. La quantità totale di crediti consentita non deve superare il 50% dello sforzo di riduzione per il periodo 2008-2020 (principio di complementarità). Gli impianti nuovi entranti possono usare crediti in misura pari al 4,5% delle emissioni verificate nel periodo 2013-2020, mentre il settore dell'aviazione può usare crediti in misura pari all'1,5%. A seguito del raggiungimento dell'accordo globale per il periodo post-2012, il limite all'utilizzo dei crediti sarà rivisto sulla base della procedura di co-decisione. Il riconoscimento dei crediti generati nell'ambito del futuro regime per la lotta ai cambiamenti climatici non sarà automatico, ma regolamentato attraverso apposito atto della Commissione.

- alla flessibilità tra i settori ETS e non ETS: l'intervento regolatorio prevede la possibilità di rilasciare quote a seguito della realizzazione di progetti che riducono le emissioni in settori non regolati dall'ETS cosicché gli operatori che hanno realizzato tali progetti possono vendere le quote agli impianti regolati dall'ETS;

- all'accesso alla riserva "nuovi entranti": l'intervento regolatorio prevede l'istituzione di una riserva di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti "nuovi entranti" nel sistema e a quelli che effettuano significativi ripotenziamenti;

- all'uso dei benchmarks per l'assegnazione delle quote gratuite: l'intervento regolatorio prevede che l'assegnazione a livello di impianto sarà fatta sulla base di benchmarks di settore e sottosectore determinati a livello UE tenendo conto delle tecniche più efficienti.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Il nuovo intervento regolatorio si prefigge di contrastare i cambiamenti climatici dovuti alle emissioni dei gas ad effetto serra, considerati i benefici in termini di tutela dell'ambiente e della salute che discenderebbero da una ulteriore riduzione delle emissioni dei predetti gas ad effetto serra. Attualmente nel nostro Paese le emissioni totali di gas serra espresse in CO<sub>2</sub> equivalente ammontano a 493,7 milioni di tonnellate.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

L'intervento regolatorio si prefigge di arrivare, nel 2020, a livello Comunitario ad una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 21% rispetto ai livelli del 2005 da parte dei settori regolati dall'ETS.

Per il raggiungimento del predetto obiettivo il nuovo intervento regolatorio individua una serie di misure specifiche da adottare a livello nazionale:

- una più puntuale definizione del campo di applicazione e l'estensione del sistema ETS ad altri gas diversi dalla CO<sub>2</sub>;
- ad una maggiore flessibilità tra i settori ETS e non ETS. L'intervento regolatorio prevede la possibilità di rilasciare quote a seguito della realizzazione di progetti che riducono le



emissioni in settori non regolati dall'ETS cosicchè gli operatori che hanno realizzato tali progetti possono vendere le quote agli impianti regolati dall'ETS;

- all'accesso alla riserva "nuovi entranti" prevedendo l'istituzione di una riserva di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti "nuovi entranti" nel sistema e a quelli che effettuano significativi ripotenziamenti.

Pertanto il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati è dato dal riscontro dell'abbattimento delle emissioni dei gas ad effetto serra e da una più efficiente gestione del meccanismo di assegnazione delle quote di emissione.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Destinatari dell'intervento normativo sono, quanto agli obblighi:

- il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, in quanto autorità nazionale competente;
- le amministrazioni centrali coinvolte: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico ed il ministero dell' economia e delle finanze;
- i gestori degli impianti nonché gli operatori aerei ricadenti nel campo di applicazione del nuovo intervento regolatorio.

Sotto il profilo dei benefici, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono la popolazione italiana e la popolazione europea nel suo complesso, considerato che la finalità dell'intervento è quella di limitare le emissioni di CO<sub>2</sub>, il principale gas responsabile dell'effetto serra.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Il contenuto dell'intervento regolatorio è stato definito all'esito di una istruttoria tecnica avviata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con i rappresentanti tecnici della principale amministrazioni interessate (Ministero dello sviluppo economico)

Inoltre sono state consultate ed hanno formalmente condiviso il testo le amministrazioni interessate della salute, dell'economia e delle finanze, degli esteri in appositi tavoli tecnici tenutisi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie.

L'amministrazione non ha ritenuto di sentire le parti sociali e produttive, che comunque erano già state coinvolte a livello comunitario nella fase ascendente di definizione della direttiva comunitaria, e l'intervento stesso non è altro che la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno.

Sull'intervento normativo è previsto venga acquisito formalmente il parere Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato e le regioni e delle competenti commissioni parlamentari.

## **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

Posto che l'opzione di non intervento non sarebbe in ogni caso percorribile, stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie (la Commissione europea ha già





avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancata trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva in questione) l'opzione zero, consistente nel lasciare inalterata la normativa vigente, non è stata ritenuta percorribile. Sono stati, infatti, considerati gli evidenti benefici sia in termini di salute della popolazione che di tutela dell'ambiente.

#### **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti della direttiva nel rispetto dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2009). Nel corso delle riunioni di coordinamento con le altre amministrazioni interessate queste ultime hanno concordato sulla opportunità dell'adozione dell'intervento regolatorio che, peraltro, è conforme al dettato della direttiva. Per quanto riguarda la parte minima discrezionale concernente la designazione dell'organismo di accreditamento nazionale lo stesso è stato individuato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010.

#### **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

##### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

La valutazione che il nuovo intervento regolatorio, attraverso l'adozione di misure più stringenti in materia di emissioni di gas ad effetto serra, avrebbe avuto effetti positivi per la salute umana e per l'ambiente è stata effettuata a livello comunitario in relazione alle:

- ripercussioni economiche (misurate sia in termini di costo del cambiamento e delle sue conseguenze per la competitività globale dell'UE, l'occupazione e la coesione sociale, sia in termini di promozione di nuove tecnologie che favoriscano l'innovazione e creino un vantaggio concorrenziale nelle tecnologie energetiche ed industriali pulite);
- ripercussioni ambientali (stabilite principalmente in base all'attesa diminuzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, il principale gas responsabile dell'effetto serra);
- ripercussioni sulla salute (non in termini quantitativi ma qualitativi, valutate tenendo conto degli effetti negativi evitati a carico della salute delle popolazioni interessate).

##### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non risultano svantaggi dall'intervento regolatorio. Al contrario l'intervento normativo si propone di ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra per contrastare i cambiamenti climatici a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione nel suo complesso e di introdurre procedure armonizzate a livello comunitario ai fini della gestione, mediante aste, delle quote di emissione dei gas ad effetto serra.

##### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Sono previsti obblighi informativi a carico dei gestori degli impianti che sono tenuti a:



- comunicare al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, le modifiche relative agli impianti (artt. 16 e 38, comma 8), le emissioni rilasciate (art. 34, comma 2, ), il piano di monitoraggio (artt. 10, comma 1), le informazioni sugli impianti di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 14, comma 2, ogni interruzione dell'attività di cui all'allegato I ( art. 23, comma 4), la cessazione anche parziale di attività (artt. 24, comma 3, e 25, comma 2), la riduzione sostanziale di capacità e la capacità installata del sottoimpianto (art. 26, comma 2);
- presentare domanda di iscrizione al registro nazionale o europeo, ove operativo, delle emissioni.

Quanto al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è tenuto a:

- comunicare alla Commissione europea le domande per l'assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito presentate dagli operatori aerei amministrati dall'Italia (art. 7, comma 3);
- comunicare alla Commissione europea le domande per l'assegnazione delle quote di emissione di cui alla riserva speciale a titolo gratuito presentate dagli operatori aerei amministrati dall'Italia (art. 8, comma 4);
- comunicare il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro (ISPRA) (art. 9, commi 2 e 3 );
- trasmettere ai Ministri competenti una relazione sulla violazione delle disposizioni del presente intervento regolatorio da parte degli operatori aerei amministrati dall'Italia (art. 11);
- inviare alla Commissione europea l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione dell'intervento regolatorio e che hanno ottenuto l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (art. 21, comma 2), nonché il quantitativo totale di quote rivisto ai sensi dell'art. 20 (art. 21, comma 4);
- comunicare alla Commissione europea il quantitativo annuo preliminare delle quote assegnate a titolo gratuito (art. 22, comma 4);
- presentare annualmente alla Commissione europea una relazione sull'applicazione dell'intervento regolatorio (art. 40). La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell'accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto delle disposizioni previste dall'intervento regolatorio e il trattamento fiscale delle quote rilasciate.

Inoltre:

- il Ministero dell'ambiente è tenuto a predisporre annualmente una relazione sull'utilizzo delle risorse riassegnate (art. 19, comma 4);
- il GSE è tenuto a presentare alla Commissione europea ed al Comitato, per ciascuna asta, una relazione sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la vendita all'asta (art. 19, comma 5).

I costi amministrativi attualmente non quantificabili che scaturiranno da tali obblighi andranno a vantaggio della collettività in termini di tutela della salute e dell'ambiente e della trasparenza delle procedure. Si precisa, comunque, che gli obblighi informativi introdotti non introducono un livello di regolazione superiore a quello minimo richiesto dalla direttiva comunitaria.

#### **D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non è stata effettuata nessuna comparazione in quanto non sono state valutate opzioni alternative per i motivi di cui alla sezione IV.

#### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**



Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio in quanto le attuali strutture amministrative sono già in grado di operare con le nuove norme senza aggravio per la finanza pubblica. Non esistono fattori ambientali o scaturenti dal mercato interessato capaci di condizionare la regolare introduzione delle nuove procedure. Pertanto l'intervento è immediatamente attuabile anche sotto questo profilo.

#### **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

L'intervento regolatorio, oltre ad incidere positivamente sulla competitività del sistema-Paese, uniformandolo agli altri Stati comunitari, ha anche una incidenza positiva sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato del settore introducendo norme uniformi e trasparenti per tutti gli operatori interessati, nazionali e comunitari. Comunque l'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva comunitaria 2009/29/CE.

#### **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

##### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio delineato sono:

- il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;
- le amministrazioni centrali coinvolte: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico ed il ministero dell' economia e delle finanze;
- i gestori degli impianti e gli operatori aerei rientranti nel campo di applicazione dell'intervento regolatorio.

##### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste misure particolari di pubblicità dell'intervento stesso oltre quelle previste per legge. Comunque l'intervento normativo verrà pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente.

##### **C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Non sono previsti nuove forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, che, pertanto, saranno effettuati con le modalità già esistenti a cura degli enti di vigilanza ambientale.

##### **D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Il Ministero dell'ambiente curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale avvalendosi anche dei dati forniti dagli enti di vigilanza ambientale e saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti :

- verifica dei miglioramenti in termini di emissioni di CO2;
- verifica della corretta utilizzazione del sistema da parte dei gestori degli impianti.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### **Amministrazione proponente:**

Ministro per gli affari europei e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Titolo:** : schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il decreto legislativo all'esame è stato predisposto ai sensi della legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96, (legge comunitaria 2009) al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

In linea con la direttiva 2009/29/CE, il provvedimento all'esame modifica significativamente il sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità al fine di superare alcune carenze relative :

- al campo di applicazione: il campo di applicazione è stato definito in maniera più puntuale per quanto riguarda gli impianti di combustione ed è stato esteso il sistema ad altri gas diversi dalla CO<sub>2</sub>. E', inoltre, prevista la possibilità di escludere i piccoli impianti (ossia gli impianti con emissioni annue inferiori a 25.000 tCO<sub>2</sub> e, laddove sono svolte attività di combustione, con potenza termica nominale inferiore ai 35 MW), purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano uno sforzo di riduzione "equivalente" a quello che sarebbe stato loro imposto se fossero rimasti all'interno dell'ETS. Sono previste, infine per gli impianti caratterizzati nel periodo 2008-2010 da emissioni inferiori alle 5.000 tCO<sub>2</sub>/anno, regole semplificate per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica;

- all'impegno di riduzione richiesto: la direttiva stabilisce che, al 2020, a livello Comunitario, i settori regolati dall'ETS riducano le emissioni di gas ad effetto serra del 21% rispetto ai livelli del 2005;

- al metodo di assegnazione delle quote: lo schema di decreto legislativo, in linea con la direttiva, stabilisce che le quote saranno assegnate mediante asta e più precisamente per gli impianti termoelettrici e per gli impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio l'assegnazione sarà totalmente a titolo oneroso ("full auctioning"), ad eccezione degli impianti di cogenerazione che possono ricevere quote gratuite per l'energia termica destinata al teleriscaldamento o a impianti industriali e degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano gas residui di acciaieria la cui produzione risulta inevitabile. Per gli impianti dei settori diversi dal termoelettrico, è prevista una transizione graduale verso il "full auctioning"; in particolare il primo anno sarà assegnato gratuitamente l'80% delle quote spettanti, negli anni successivi la percentuale di assegnazione



gratuita sarà ridotta linearmente fino ad arrivare al 30% nel 2020 (il che implica un'assegnazione gratuita, come media del periodo, pari al 55% delle quote spettanti);

- alle misure a supporto dei settori esposti al "carbon leakage": nel caso di mancato raggiungimento di un accordo per il periodo post-2012, saranno assunte adeguate iniziative per evitare eccessive penalizzazioni per quei settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale (settori esposti al "carbon leakage"). In particolare, il provvedimento all'esame stabilisce che i settori esposti a rischio "significativo" di carbon leakage beneficino di un'assegnazione completamente gratuita (100% delle quote spettanti). I settori esposti al rischio di carbon leakage sono stati identificati dalla Commissione nel 2009 sulla base di criteri quantitativi e qualitativi previsti dalla direttiva. Tale elenco può essere rivisto includendo ulteriori settori qualora analisi successive evidenziassero un'esposizione al rischio;

- alla gestione delle aste: l'asta sarà gestita a livello nazionale con regole armonizzate che la Commissione ha stabilito attraverso un Regolamento. I proventi derivanti dalle aste devono essere destinati ad interventi di mitigazione dei/adattamenti ai cambiamenti climatici;

- all'uso dei crediti derivanti dalla realizzazione di progetti nei Paesi terzi: lo schema di decreto legislativo prevede per gli impianti "esistenti" (ossia quelli già presenti nel sistema) la possibilità di utilizzare crediti di emissione generati dalla realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo/economia in transizione, in quantità pari o al "residuo" derivante dal periodo 2008-2012 o ad una certa percentuale dell'assegnazione 2008-2012. La quantità totale di crediti consentita non deve superare il 50% dello sforzo di riduzione per il periodo 2008-2020 (principio di supplementarietà). Gli impianti nuovi entranti possono usare crediti in misura pari al 4,5% delle emissioni verificate nel periodo 2013-2020, mentre il settore dell'aviazione può usare crediti in misura pari all'1,5%;

- alla flessibilità tra i settori ETS e non ETS: il provvedimento all'esame prevede la possibilità di rilasciare quote a seguito della realizzazione di progetti che riducono le emissioni in settori non regolati dall'ETS così che gli operatori che hanno realizzato tali progetti possano vendere le quote agli impianti regolati dall'ETS;

- all'accesso alla riserva "nuovi entranti": la direttiva prevede l'istituzione di una riserva di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti "nuovi entranti" nel sistema e a quelli che effettuano significativi ripotenziamenti;

- all'uso dei benchmarks per l'assegnazione delle quote gratuite: la direttiva prevede che l'assegnazione a livello di impianto sarà fatta sulla base di benchmarks di settore e sottosettore determinati a livello UE tenendo conto delle tecniche più efficienti.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE, 2004/101/CE e 2008/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. Detto decreto legislativo è stato modificato più volte: una prima volta nel 2004 e, successivamente, nel 2008 per recepire la direttiva 2008/101/CE che ha esteso il sistema al settore aviazione.

Poiché la direttiva 2009/29/CE ha modificato significativamente il sistema ETS, la maggior parte delle disposizioni previste nel decreto legislativo n. 216/2006, e successive modificazioni, non sono valide per il periodo 2013-2020. Pertanto, si è ritenuto di non intervenire con una ulteriore novella del provvedimento originario, ma di procedere alla stesura di un nuovo decreto legislativo che recepisce le disposizioni della direttiva 2009/29/CE e abroga il decreto n. 216 del 2006 riproducendone, nel contempo, le disposizioni non modificate dalla predette direttiva.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**



Il decreto legislativo in esame abroga il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE, 2004/101/CE e 2008/101/CE, recepisce la direttiva 2009/29/CE, che modifica l'ordinamento previgente, e, nel contempo, riproduce le disposizioni del decreto n. 216 del 2006 non modificate dalla predetta direttiva.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate ed è stata curata la chiarezza dei disposti normativi.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***



Il provvedimento legislativo in esame recepisce una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

E' stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento (proc. infraz. 2010/0124).

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non ci sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il provvedimento in esame, oltre a riproporre le definizioni dell'abrogato decreto 156 del 2006 ancora attuali introduce alcune nuove definizioni, secondo quanto previsto dalla direttiva che recepisce e, in particolare, le seguenti definizioni:

a) gas a effetto serra: i gas di cui all'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;

a) nuovo entrante:

1) l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011;



2) *l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente decreto;*

3) *l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente decreto, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione;*

c) *combustione: l'ossidazione di combustibili indipendentemente dall'impiego che viene fatto dall'energia termica elettrica o meccanica prodotte in tale processo e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio di gas di scarico;*

d) *impianto di produzione di elettricità: un impianto che al 1 gennaio 2005° successivamente ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nei quali non si effettua alcuna attività elencata all'allegato I diversa dalla "combustione di carburanti.*

Il provvedimento all'esame introduce, inoltre, ulteriori definizioni ritenute necessarie ai fini di una più agevole comprensione delle sue disposizioni.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.





**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Il provvedimento all'esame prevede:

- all'art. 19 comma 2, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, almeno il 50% dei proventi delle vendite all'asta delle quote sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente;
- all'art. 27 comma 2, che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dello sviluppo economico, possa adottare misure finanziarie a favore dei settori o sottosettori considerati esposti ad un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- all'articolo 42, comma 2, che con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, siano stabilite le tariffe a carico degli operatori interessati e le modalità di versamento.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'amministrazione



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come previsto all'articolo 41, comma 1, dalla clausola di invarianza della spesa la attuazione delle disposizioni del decreto in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvederanno, infatti, agli adempimenti previsti dallo stesso decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione delle attività regolate al comma 1 dell'articolo 6, all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 3 e 4, all'articolo 15, comma 1, all'articolo 16, all'articolo 19, comma 1, all'articolo 21, all'articolo 22, comma 4, all'articolo 23, comma 1, e all'articolo 34, comma 3, cui si farà fronte con apposite tariffe, come stabilito al comma 2 del citato articolo 41.

In particolare si precisa quanto segue.

### - Articolo 4

In merito all'aumento del numero dei componenti del Comitato, ed in particolare alla necessità di assicurare che da tale variazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si segnala che i rappresentanti delle amministrazioni/enti coinvolti, a seguito della nomina quali componenti del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica non vengono distaccati dall'amministrazione di appartenenza presso la sede del Comitato (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Al contrario svolgono le attività derivanti dall'appartenenza al Comitato presso le rispettive amministrazioni/enti e partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica sulla base di convocazioni ad hoc rispettivamente da parte del Presidente del Comitato e del coordinatore della Segreteria tecnica.

### - Articolo 28

Premesso che ISPRA già svolge, ai sensi dell'articolo 14 del previgente decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le funzioni di amministratore del registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione, pertanto si ritiene che lo stesso Istituto potrà assolvere ai compiti attribuitigli dall'articolo 28, comma 1, del provvedimento all'esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già destinate all'adempimento delle funzioni di amministratore del registro.

Si segnala che i compiti attribuiti ad ISPRA non sono addizionali rispetto a quelli attualmente previsti dal decreto legislativo n. 216/2006 dal momento che ISPRA già svolge le funzioni di amministratore del registro coerentemente con quanto richiesto dai regolamenti sui registri vigenti.

28 DIC. 2012

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO





16P  
POCOM  
501  
1

Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

Roma, 28 DIC. 2012

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

All' Ufficio del Coordinamento legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

Prot. N. 112245  
Prot. Entrata N. 0112003  
Allegati: 1  
Risposta a nota del :

e, p. c. All' Ufficio legislativo - Finanze  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra.

Si fa riferimento al decreto in oggetto, trasmesso per posta elettronica dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce il testo bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Lo scrivente ha modificato il testo dell'articolo 19, commi 5 e comma 6, rispettivamente ai fini di chiarezza e precisione della procedura contabile descritta e per un refuso.

In particolare, per ragioni di coerenza contabile, la riassegnazione di cui al comma 5 deve essere attuata con i decreti di cui al comma 3, per ottenere una sistematicità che altrimenti mancherebbe, considerato anche che tutti i proventi delle aste transitano da un conto di Tesoreria, per la successiva destinazione all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione.

Al comma 6 si corregge un refuso, posto che, in merito a quanto ivi statuito, nulla è collegato con il comma 4 del medesimo articolo e dunque il riferimento va stralciato.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio Legislativo - Economia  
28 DIC. 2012  
18664  
Prot. n. ....

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Antico*



*Ministero dell' Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ANP/169/POLEM/18666

Roma, **28 DIC. 2012**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 APRILE 2009 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/87/CE AL FINE DI PERFEZIONARE ED ESTENDERE IL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3;

VISTA la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

VISTA la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;



VISTA la decisione 2007/589/CE della Commissione del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto;

VISTA la decisione 2009/339/CE della Commissione del 16 aprile 2009, recante modifica della decisione della Commissione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

VISTA la decisione 2010/345/CE della Commissione dell'8 giugno 2010, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio;

VISTA la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, e, in particolare, l'articolo 11 recante disposizioni in materia di registri e amministratore centrale;

VISTA la decisione 2010/2/UE della Commissione del 24 dicembre 2009 che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

VISTO il regolamento (CE) N.765/2008 del 9 luglio 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/9, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione del 5 agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività indicate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore aereo è specificato lo Stato membro di riferimento;

VISTO il regolamento (CE) n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio all'1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

VISTO il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;



VISTO il Regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione del 23 novembre 2011 recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta prima del 2013;

VISTA la Decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;

VISTO il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione del 17 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di 'ACCREDIA' quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del....;

ACQUISITO il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari regionali, del turismo e lo sport;

**EMANA**

**Il seguente decreto legislativo:**



## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

*(Oggetto)*

1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, del Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 e della direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (di seguito direttiva 2003/87/CE).

### ART. 2

*(Campo di applicazione)*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:
  - a) rifiuti urbani;
  - b) rifiuti pericolosi;
  - c) rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.
3. Al fine della verifica delle condizioni di cui al comma 2, i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettono al Comitato di cui all'articolo 4 una apposita comunicazione, basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sui siti web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
4. La comunicazione di cui al comma 3 è rinnovata, successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto.

### ART. 3

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
  - a) "ampliamento sostanziale della capacità": aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti:





- 1) si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente;
  - 2) il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10 % rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;
  - 3) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il 5 % del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche;
- b) "attività di attuazione congiunta", di seguito JI: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
  - c) "attività di meccanismo di sviluppo pulito", di seguito CDM: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
  - d) "attività di progetto": attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere b), c) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;
  - e) "autorità nazionale competente": autorità designata per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/CE, di cui all'ART. 4;
  - f) "autorizzazione ad emettere gas a effetto serra": l'autorizzazione rilasciata a norma dell'ART. 13;
  - g) "combustione", l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;
  - h) "Comitato": il comitato di cui all'ART. 4, comma 1;
  - i) "credito": unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni diversa da quelle di cui alle lettere b) e c) realizzate a norma di accordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e, ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;
  - j) "decisione di assegnazione (2008-2012)": decisione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico di cui al Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008;
  - l) "deliberazione n. 24/2011": deliberazione n. 24 del 30 giugno 2011 emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante la *ricognizione delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini dell'assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni di CO<sub>2</sub>*;
  - m) "deliberazione n. 22/2011": deliberazione n. 22 del 1 giugno 2011 emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante disciplina



*dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;*

- n) "disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni": disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all'allegato IV e all'allegato V e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE;
- o) "disposizioni sulle verifiche": disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all'Allegato III e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE;
- p) "elenco degli operatori aerei": elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, come modificato dai regolamenti (UE) n. 82/2010 della Commissione del 28 gennaio 2010, n. 115/2011 della Commissione del 2 febbraio 2011, n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011, e successivi aggiornamenti, adottati ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;
- q) "emissioni": il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata;
- r) "gas a effetto serra": i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;
- s) "gestore": la persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
- t) "GSE": Gestore dei Servizi Energetici S.p.A – GSE S.p.A.;
- u) "impianto": un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
- v) "impianto di produzione di elettricità": un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all'allegato I diversa dalla attività ivi indicata come "Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW";
- z) "livello di attività iniziale": il livello di attività utilizzato per calcolare l'assegnazione al sottoimpianto a norma dell'articolo 9 o, se del caso, dell'articolo 18 della decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE;
- aa) "misure comunitarie per l'assegnazione": la decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE;
- bb) "nuovo entrante":
  - 1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011;



- 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'ART. 37;
  - 3) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'ART. 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione;
- cc) "operatore aereo": la persona che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile;
- dd) "operatore di trasporto aereo commerciale": un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
- ce) "operatore aereo amministrato dall'Italia": operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale è specificato che l'operatore aereo è amministrato dall'Italia;
- ff) "organismo di accreditamento nazionale": l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;
- gg) "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica;
- ll) "piano di monitoraggio delle emissioni": documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività elencate all'allegato I;
- mm) "piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I;
- nn) "parte inclusa all'allegato I della UNFCCC": una parte elencata all'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;
- oo) "Protocollo di Kyoto": protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato con legge 1 giugno 2002, n. 120;
- pp) "quantità di emissioni": quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
- qq) "quota di emissioni": il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;
- rr) "Registro nazionale": banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 6 della decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ss) "Registro dell'Unione": banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;
- tt) "regolamento sulle aste": regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;
- uu) "regolamenti sui registri": regolamento (UE) n. 920/2010 e regolamento (UE) n. 1193/2010;
- zz) "riduzione delle emissioni certificate" (CER): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;



- aaa) "riserva speciale": quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui ART. 8, comma 1;
- bbb) "sottoimpianto": un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto oppure un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore oppure un "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili oppure un "sottoimpianto con emissioni di processo";
- ccc) "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto": i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione è stato stabilito un parametro di riferimento;
- ddd) "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore": gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all'importazione da un impianto o un'altra entità inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione o ad entrambe:
- 1) consumato nei limiti dell'impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, o
  - 2) esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione ad eccezione dell'esportazione per la produzione di elettricità;
- eee) "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili": gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, ivi compresa la combustione in torcia;
- fff) "sottoimpianto con emissioni di processo": le emissioni di gas a effetto serra, di cui all'allegato II, diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione, a seguito di una delle attività di seguito elencate e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:
- 1) la riduzione chimica o elettrolitica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari;
  - 2) l'eliminazione di impurità dai metalli e dai composti metallici;
  - 3) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione;
  - 4) le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;



- 5) l'impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
- 6) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati;
- ggg) "tonnellata di biossido di carbonio equivalente": una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
- hhh) "unità di riduzione delle emissioni" (ERU): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
- iii) "UNFCCC": convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65;
- lll) "verificatore": soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'ART. 35.

## TITOLO I AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE

### ART. 4 (Autorità nazionale competente)

1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'ART. 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di autorità nazionale competente.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:
  - a) determinare, ai sensi dell'ART. 21, comma 1, l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto e le quote preliminari (eventualmente assegnate a titolo gratuito);
  - b) notificare alla Commissione, ai sensi dell'ART. 21, comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla lettera a);
  - c) deliberare, ai sensi dell'ART. 21, comma 3, l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi nell'elenco di cui alla lettera a);
  - d) determinare l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti ai sensi dell'ART. 22;
  - e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'ART. 7, comma 3;
  - f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla lettera a);
  - g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'ART. 13;
  - h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'ART. 15, comma 1, e aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'ART. 16;



- i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" e loro aggiornamenti;
- l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'ART. 23, una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;
- m) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'ART. 28;
- n) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto all'allegato III e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
- o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato gli obblighi di restituzione di quote di emissione a norma ART. 32;
- p) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
- q) definire i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'ART. 14, comma 2;
- r) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'ART. 34, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato V;
- s) definire, ai sensi dell'ART. 29, la tipologia e la quantità di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020;
- t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui ART. 11 e alla Commissione europea la relazione di cui all'ART. 40;
- u) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;
- v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai sensi ART. 34, comma 3;
- z) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri;
- aa) revocare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'ART. 17;
- bb) definire i contenuti e le modalità per l'invio delle informazioni in caso di modifica dell'impianto ai sensi ART. 16, comma 1;
- cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'ART. 18;
- dd) definire i contenuti e le modalità per la comunicazione della cessazione di attività di cui all'ART. 24, della cessazione parziale di attività di cui ART. 25 e della riduzione sostanziale di capacità di cui all'ART. 26;
- ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale o riduzione sostanziale di capacità ai sensi dell'ART. 20, commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo annuo rivisto ai sensi dell'ART. 21, comma 4;
- ff) definire, ai sensi dell'ART. 22, i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti nuovi entranti, valutare l'eleggibilità della richiesta, determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e comunicare il medesimo alla Commissione europea;
- gg) avanzare, ai sensi dell'ART. 27, comma 1, richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;



- hh) valutare, ai sensi dell'ART. 31, le richieste di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale, verificare la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in merito al rilascio e, in caso di accoglimento della richiesta, rilasciare le quote o i crediti;
  - ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare la cancellazione delle quote;
  - ll) applicare il presente decreto ad attività e a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I conformemente a quanto stabilito all'ART. 37, nonché richiedere alla Commissione europea l'adozione di un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività e i gas serra in oggetto;
  - mm) dare attuazione alle disposizioni per l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte di cui all'ART. 38;
  - nn) dare attuazione a tutte le restanti attività previste dal presente decreto salvo diversamente indicato.
5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:
- a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
  - b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
  - c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
  - d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
  - e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;
  - f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
  - g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.
6. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.
7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato stesso e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante, ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.



8. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e tre, con funzioni consultive, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri con funzioni consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti inerenti le attività di trasporto aereo, di cui al titolo II e IV, il Consiglio direttivo è integrato da tre membri nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
9. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
10. La Segreteria tecnica è composta da ventitrè membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, due membri dall'ISPRA, due dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.
11. Le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la costante operatività e funzionalità del Comitato stesso in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.
12. Il Comitato di cui al comma 1 opera collegialmente, previo un tempestivo inoltro di avviso di convocazione a ciascun componente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e di esse viene data adeguata informazione ai soggetti interessati.
13. Il Comitato di cui al comma 1 può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti operanti in ambito economico, sociale e ambientale maggiormente rappresentativi.
14. Per le attività di cui al comma 5 il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
  - a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
  - b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.
15. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 per l'espletamento di attività riconducibili a quelle di cui al comma 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello





Stato. Ai componenti del predetto Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

## **TITOLO II TRASPORTO AEREO**

### **ART. 5**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.

### **ART. 6**

*(Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia)*

1. La messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.
2. Il Comitato, ove necessario, stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative del regolamento sulle aste.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario, per finanziare misure finalizzate a combattere la deforestazione, in deroga a quanto previsto all'articolo 2, comma 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### **ART. 7**

*(Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia)*



1. L'operatore aereo amministrato dall'Italia, che intende beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda è corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte dall'operatore aereo stesso nell'anno di riferimento, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro", come approvato dal predetto Comitato, nonché verificati da un verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito dall'ART. 35. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.
2. La domanda di cui al comma 1 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base di linee-guida e di disposizioni di dettaglio della Commissione europea, ove adottate.
3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1 gennaio 2013, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo a cui tali domande si riferiscono.

#### ART. 8

*(Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia)*

1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013 può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:
  - a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di riferimento per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'ART. 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo;
  - b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'ART. 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.
2. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-septies, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e che intende beneficiare dell'assegnazione, a titolo gratuito, di quote di emissioni di cui alla riserva speciale, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.



3. La domanda di cui al comma 2 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche, per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;
  - b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti;
  - c) nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1, lettera b):
    - 1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'ART. 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
    - 2) l'aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 e dell'ART. 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
    - 3) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione 24/2011 o dell'ART. 7, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.
4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato previa verifica, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1 ad esso pervenute.
5. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
  - a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato alla Commissione domanda conformemente ai commi 2 e 3. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale prevista all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:
    - 1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui al comma 3, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi del comma 4;
    - 2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro di cui al comma 3, lettera c), punto 3), che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 4;
  - b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.



6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote.
7. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta e si applicano le disposizioni di cui all'ART. 6.

#### ART. 9

*(Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia)*

1. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1 gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
  - a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'ART. 7, comma 3, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea prevista all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;
  - b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a)), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I.
2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno con deliberazione adottata ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'ART. 28.
3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1 gennaio 2013 il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma del presente articolo e dell'ART. 8, ove applicabile. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'ART. 28.
4. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, i piani di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" di cui alla deliberazione n. 24/2011, valgono quali piani di monitoraggio delle tonnellate-chilometro di cui all'ART. 7, comma 1.

#### ART. 10

*(Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti)*



1. Fatto salvo l'esito della verifica di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei, l'operatore aereo amministrato dall'Italia invia al Comitato un Piano di monitoraggio predisposto conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni.
2. Il Comitato con propria deliberazione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce i contenuti del Piano di monitoraggio di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione dello stesso.
3. Il Comitato verifica la conformità del Piano previsto al comma 1 alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e, se del caso, approva il medesimo.
4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 in caso di modifica del sistema di monitoraggio e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra e lo invia al Comitato secondo le modalità da esso stabilite. Il predetto Comitato verifica la conformità del Piano aggiornato alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e, se del caso, approva il medesimo.
5. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato effettua la ricognizione dei Piani di monitoraggio delle emissioni ricevuti ai sensi della deliberazione n. 27/2009 al fine di verificare se, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1 gennaio 2013, gli stessi valgono quale Piano di monitoraggio ai fini di cui ai commi 1, 2, e 3.
6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui al comma 1, è tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione di cui all'articolo 36, comma 3. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all'articolo 11.

#### ART. 11

*(Applicazione di divieto operativo per gli operatori aerei amministrati dall'Italia)*

1. Se un operatore aereo amministrato dall'Italia non rispetta le prescrizioni del presente decreto, fatte salve le sanzioni applicabili, il Comitato predispone una relazione contenente almeno:
  - a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del presente decreto;
  - b) dettagli sulle sanzioni applicate;
  - c) la valutazione dell'eventuale imposizione del divieto operativo.
2. Il Comitato trasmette la relazione ai Ministri competenti per l'adozione delle disposizioni opportune anche ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di imposizione di un divieto operativo a livello comunitario.

#### TITOLO III IMPIANTI FISSI



**ART. 12***(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote per le attività elencate all'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.

**ART. 13***(Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)*

1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate all'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'ART. 15. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell'ART. 37.
2. I gestori degli impianti che esercitano un'attività elencata all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere detta autorizzazione entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.

**ART. 14***(Domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)*

1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.
2. Il Comitato con apposita deliberazione stabilisce le modalità per l'invio della domanda prevista al comma 1 e le informazioni che il gestore deve fornire sulla base del seguente elenco minimo:
  - a) l'impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;
  - b) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate all'allegato I;
  - c) le fonti e i flussi di emissioni di gas dell'impianto per le attività elencate all'allegato I;
  - d) il Piano di monitoraggio predisposto conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni.
3. La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti che esercitano le attività elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato, è in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad



effetto serra rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011

#### ART. 15

*(Rilascio, condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)*

1. Il Comitato verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ove abbia accertato che il gestore è in grado di monitorare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Il predetto Comitato riesamina, almeno ogni cinque anni, l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune.
2. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:
  - a) nome e indirizzo del gestore;
  - b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
  - c) il Piano di monitoraggio conforme alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni secondo il quale il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce;
  - d) disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
  - e) obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del Titolo II, pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'ART. 35, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. Fatto salvo il riesame di cui al comma 1, restano valide le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai sensi del decreto legislativo n.216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.

#### ART. 16

*(Modifica degli impianti e aggiornamento del Piano di monitoraggio)*

1. Il gestore di un impianto autorizzato informa il Comitato, con le modalità e nelle forme da esso stabilite, in merito ad eventuali modifiche dell'identità del gestore, nonché di modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso. L'informativa è trasmessa almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica ha effetto. Il predetto Comitato, ove lo ritenga necessario, procede all'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'informativa. Il medesimo termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dello stesso Comitato di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
2. Nel caso di qualsiasi modifica del sistema di monitoraggio il gestore trasmette al Comitato di cui all'articolo 4, comma 1, la proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui all'ART. 15, comma 3, lettera c), per approvazione secondo le modalità stabilite dal



medesimo. Il predetto Comitato può approvare l'aggiornamento del Piano senza modificare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.

#### **ART. 17**

*(Revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)*

1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata nel caso di cessazione di attività di cui all'ART. 24, comma 1.

#### **ART. 18**

*(Scambio di informazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Il Comitato mette in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni con l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

#### **ART. 19**

*(Messa all'asta delle quote)*

1. La messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tal fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifica dell'entità delle quote restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70% a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30% a favore del Ministero dello sviluppo economico.





4. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di "responsabile del collocamento", in coerenza con il Regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 6, lett. i).
5. Il 50% dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto legge n. 72 del 2010. I crediti degli aventi diritto di cui al citato comma 3 dell'articolo 2 verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016 detti proventi sono riassegnati, ai sensi dell'art. 25 comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'art. 2 comma 1, della legge 27 ottobre 1992, n. 462.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50% dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:
  - a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
  - b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 % per il 2020;
  - c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;
  - d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;
  - e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO<sub>2</sub>, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi;
  - f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
  - g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;
  - h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
  - i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva



2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità con il comma 5.
8. Al fine di consentire alla Commissione Europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5 della direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette alla Commissione Europea ogni informazione pertinente almeno due mesi prima l'approvazione della citata relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria Tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

#### ART. 20

*(Criteri per l'assegnazione gratuita delle quote)*

1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione. In particolare, lo stesso Comitato:
  - a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta dai gas residui;
  - b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO<sub>2</sub>, alle condutture per il trasporto di CO<sub>2</sub> o ai siti di stoccaggio di CO<sub>2</sub>;
  - c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e per la generazione di energia per il riscaldamento o il raffreddamento da cogenerazione, in conformità con le misure comunitarie per l'assegnazione;
  - d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'ART. 21, comma 1, e prima dell'adozione dell'assegnazione di cui allo stesso ART. 21, comma 1;
  - e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui al all'ART. 21, comma 1.
2. In caso di cessazione parziale di attività di cui all'ART. 25, il Comitato rivede, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale un impianto cessa parzialmente le sue attività o a decorrere dal 2013, se la cessazione parziale è avvenuta prima del 1 gennaio 2013, il quantitativo annuo totale di quote di cui all'ART. 21, comma 3, e all'ART. 22 all'impianto in questione conformemente a quanto stabilito dall'articolo 23 delle misure comunitarie per l'assegnazione.
3. A seguito del ricevimento della comunicazione di cui all'ART. 25, comma 3, il Comitato, a decorrere dall'anno successivo all'anno civile nel corso del quale il livello di attività ha superato la soglia rispettivamente del 25% o del 50%, rivede al rialzo il quantitativo annuo totale di quote conformemente a quanto stabilito all'articolo 23, commi 3 e 4, delle misure comunitarie per l'assegnazione.
4. Quando un impianto è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità, il Comitato rivede al ribasso, a decorrere dall'anno successivo all'anno civile in cui la riduzione sostanziale di capacità è avvenuta, il quantitativo annuo totale di quote assegnate ai sensi



dell'ART. 21 e dell'ART. 22 conformemente a quanto stabilito all'articolo 21 delle misure comunitarie per l'assegnazione. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, il Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità.

#### ART. 21

*(Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti esistenti)*

1. Il Comitato adotta, previa consultazione pubblica, l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto legislativo e che hanno ottenuto l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro il 30 giugno 2011 o una autorizzazione essa equivalente. L'elenco è comprensivo delle quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti, determinate conformemente a quanto stabilito all'ART. 20, comma 1.
2. L'elenco di cui al comma 1 è inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE.
3. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l'iscrizione di un impianto nell'elenco di cui al comma 1, il Comitato entro il 31 dicembre 2012, delibera l'assegnazione finale le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco. Tali quote sono determinate a partire dalle quote preliminari di cui al comma 1 applicando, conformemente a quanto stabilito dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il fattore di correzione trasettoriale uniforme di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e il fattore lineare di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.
4. Nei casi di cui all'ART. 20, commi 2, 3 e 4 o in caso di revisione dell'elenco dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto ivi stabilito, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui sopra, il citato Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.
5. Per il periodo che ha inizio il 1 gennaio 2013 e che si conclude il 31 dicembre 2020 l'elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti deliberato dal Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, vale quale elenco di cui al comma 1.

#### ART. 22

*(Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti)*

1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1 gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'ART. 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato.



2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1 gennaio 2013. Il citato Comitato definisce, altresì, le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni sopra menzionate in conformità con le disposizioni sulle verifiche.
3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Comitato valuta l'eleggibilità a ricevere un'assegnazione gratuita di quote per il periodo che ha inizio a partire dal 1 gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo stesso Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità.
4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, è inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l'assegnazione.
5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **ART. 23**

*(Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito)*

1. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l'iscrizione di un impianto nell'elenco di cui all'ART. 21, comma 1, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia le quote assegnate a norma dell'ART. 21, comma 3, e dell'ART. 22, comma 4, per l'anno in corso, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 2 e 3.
2. Nel caso in cui un impianto abbia cessato l'attività, il Comitato non rilascia le quote assegnate per l'anno successivo a quello di cessazione di attività.
3. In deroga al comma 2, il Comitato può sospendere il rilascio delle quote agli impianti di cui all'ART. 24, comma 1, lettera d), fino a quando non stabilisce che l'impianto riprende le attività.
4. Ai fini di cui al comma 3, il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all'allegato I in atto al 1 gennaio dello stesso anno.

#### **ART. 24**

*(Comunicazione della cessazione di attività)*



1. Ai fini del presente decreto si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando:
  - a) l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, è revocata e l'impianto è chiuso ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera c), del citato decreto legislativo;
  - b) l'esercizio delle attività di cui all'allegato I è tecnicamente impossibile;
  - c) l'impianto non esercita le attività di cui all'allegato I in via definitiva;
  - d) l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.
2. Il comma 1, lettera d), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando tutte le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte:
  - a) il gestore è titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;
  - b) è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all'impianto;
  - c) l'impianto è oggetto di una manutenzione periodica.
3. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione di attività di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività.
4. Il Comitato può estendere il periodo di cui al comma 1, lettera d), di sei mesi fino ad un massimo di 18 mesi, purché il gestore sia in grado di dimostrare che non può riprendere l'attività entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali, imprevedibili e che sfuggono al suo controllo. A tale fine il gestore trasmette la documentazione a supporto dell'estensione entro tre mesi dall'interruzione delle attività di cui all'allegato I.

#### ART. 25

##### *(Comunicazione della cessazione parziale di attività)*

1. Si considera che un impianto abbia cessato parzialmente le sue attività quando uno dei suoi sottoimpianti, che contribuisce almeno per il 30% o con l'assegnazione di oltre 50.000 quote di emissioni al quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto, riduce il suo livello di attività in un determinato anno civile di almeno il 50% rispetto al livello di attività iniziale.
2. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione parziale di attività entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione parziale.
3. Il gestore di un impianto che abbia cessato parzialmente le sue attività ha facoltà di comunicare al Comitato nella forma e con le modalità da esso stabilite:
  - a) se il livello di attività del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attività superiore al 50 % rispetto al livello di attività iniziale;
  - b) se il livello di attività del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attività di oltre il 25 % rispetto al livello di attività iniziale.
4. La comunicazione deve pervenire al Comitato entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata una delle condizioni di cui alle lettere a) e b), nella forma e con le modalità dallo stesso stabilite. Qualora una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) si sia verificata nel



periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la comunicazione deve pervenire al citato Comitato entro 60 giorni dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

#### ART. 26

*(Comunicazione della riduzione sostanziale di capacità)*

1. Si considera che un impianto sia stato oggetto di riduzione sostanziale della capacità nel caso di una o più modifiche fisiche che determinano una riduzione sostanziale della capacità installata iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di attività la cui entità comporta le seguenti conseguenze:
  - a) ad una riduzione di almeno il 10% rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;
  - b) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente inferiore che comporta ad una riduzione di assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni l'anno, che rappresentano almeno il 5% del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche.
2. Entro 60 giorni dal momento in cui è avvenuta una riduzione sostanziale di capacità e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la riduzione sostanziale di capacità, il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la riduzione sostanziale di capacità e la capacità installata del sottoimpianto dopo che questi è stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità, verificate, conformemente alle disposizioni sulle verifiche, da un verificatore.
3. Se un impianto è stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo gestore comunica al Comitato entro 60 giorni dalla stessa data, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la riduzione sostanziale di capacità e la capacità installata del sottoimpianto dopo che questi è stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità, verificate, conformemente alle disposizioni sulle verifiche, da un verificatore.

#### ART. 27

*(Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio)*

1. Il Comitato, sentiti i Ministeri interessati, può avanzare richiesta presso la Commissione europea di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. La richiesta è corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che il settore o il sottosettore in questione soddisfa i criteri di cui all'articolo 10-bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE.
2. Il Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, può adottare misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi e ove



tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato applicabili in tale ambito. Tali misure sono basate sui parametri di riferimento ex ante delle emissioni indirette di CO<sub>2</sub> per unità di produzione. I parametri di riferimento ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO<sub>2</sub> del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.

#### **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI**

#### **ART. 28**

*(Sistema di registri)*

1. Sulla base delle disposizioni del Comitato, e conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonché le funzioni di amministratore del Registro nazionale. L'ISPRA mette in atto tutte le misure necessarie per dare piena attuazione ai regolamenti sui registri.
2. Il Registro dell'Unione è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dai regolamenti sui registri.
3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il Registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti o di più operatori aerei amministrati dall'Italia, il Registro dell'Unione contiene una contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia.
4. Il gestore di un impianto e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato I, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote, ai sensi dell'ART. 32, ha l'obbligo di presentare all'amministratore del Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base dei regolamenti sui registri. L'amministratore del Registro dell'Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso Registro conformemente a quanto previsto dai regolamenti sui registri.
5. Le quote rilasciate ai sensi dell'ART. 9 c dell'ART. 23 sono conservate nel Registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di depositi, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote.

#### **ART. 29**



*(Uso di crediti, CERs ed ERUs utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici)*

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per l'anno 2012, i gestori degli impianti possono utilizzare CERs e ERUs fino alla quantità stabilita dalla decisione di assegnazione (2008-2012).
2. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per l'anno 2012, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs/ERUs fino al 15% della quantità di quote che sono tenuti a restituire per quell'anno.
3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs fino alla quantità stabilita con delibera del Comitato, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.
4. Ai fini della determinazione dei crediti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito con legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto della possibilità per i gestori degli impianti in questione di utilizzare CERs ed ERUs nei limiti previsti dalla decisione di assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012.

#### ART. 30

*(Attività di attuazione congiunta e attività di meccanismo pulito)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.
2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attività di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate ERUs per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.
3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entità private o pubbliche a partecipare ad attività di attuazione congiunta e ad attività di meccanismo pulito, garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.





4. Nel caso di attività di attuazione congiunta e di attività di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making» o di quanto disposto da disposizioni comunitarie, ove adottate.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede all'attuazione del comma 3 sulla base delle disposizioni adottate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 11-ter, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

#### **ART. 31**

*(Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni)*

1. Il Comitato può rilasciare quote o crediti per determinati progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale non disciplinate dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO<sub>2</sub>.
2. Ai fini del comma 1 il Comitato valuta le richieste di rilascio delle quote o dei crediti previsti al comma 1 presentate dai soggetti interessati, verifica la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE e si esprime entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

#### **ART. 32**

*(Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni)*

1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:
  - a) tra persone all'interno della Unione europea;
  - b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto legislativo o adottate in forza del medesimo o della direttiva 2003/87/CE.
2. Le quote di emissioni rilasciate dall'autorità nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti al comma 4 per un operatore aereo o dell'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 per un gestore.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisce un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche. Il Comitato dispone che tali quote siano successivamente cancellate.
4. Il Comitato accerta, entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate all'allegato 1 per le quali l'operatore in



questione è l'operatore aereo, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche, e che tali quote siano successivamente cancellate.

5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
6. Il Comitato adotta i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fatta salva l'eventuale decisione, da parte di Stati membri, di consentire ai gestori degli impianti per la produzione di energia elettrica situati nei rispettivi territori nazionali l'utilizzo delle quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-quater della direttiva 2003/87/CE, esclusivamente ai fini della restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva.
8. Limitatamente all'anno 2013 le disposizioni di cui al comma 3 si applicano esclusivamente ai gestori degli impianti le cui attività ricadono nell'allegato A del decreto legislativo n. 216 del 2006 per il periodo 2008-2012.

#### **ART. 33**

*(Validità delle quote)*

1. Le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 sono valide per le emissioni prodotte durante il medesimo periodo.
2. Entro il 30 aprile 2013 il Comitato dispone che siano cancellate le quote di cui al comma 1 che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'ART. 32.
3. Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013.
4. Quattro mesi dopo l'inizio di ciascun periodo successivo al periodo 2013-2020 il Comitato cancella le quote di cui al comma 3 che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'ART. 32.
5. A partire dal 2013 il Comitato rilascia quote di emissioni valide per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del comma 2 o 4 in sostituzione di quest'ultime.

#### **ART. 34**

*(Monitoraggio e comunicazione delle emissioni)*

1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e conformemente al Piano di monitoraggio approvato dal Comitato.



2. Le emissioni di cui al comma 1 sono comunicate al Comitato secondo il formato e le modalità dallo stesso stabilite ed iscritte nel Registro dell'Unionc, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
3. In caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di cui al comma 1 entro il 15 aprile di ciascun anno e il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione di cui all'ART. 29, comma 3, sulla base di tale stima conservativa.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitatamente all'anno 2013, il gestore dell'impianto comunica al Comitato, entro il 31 marzo 2013, le emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente, per le attività di cui all'allegato A del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, monitorate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.
5. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitatamente all'anno 2013, l'operatore aereo amministrato dall'Italia, comunica al Comitato, entro il 31 marzo 2013, le emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente, dall'aeromobile che gestisce, monitorate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.

#### ART. 35

##### *(Verifica e accreditamento)*

1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, verificate, secondo le disposizioni sulle verifiche, da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità al comma 3.
2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme alle disposizioni sulle verifiche non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione di tale gestore o di tale operatore aereo non sia riconosciuta come conforme.
3. In conformità alle disposizioni comunitarie, emanate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2009/29/CE, l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce le procedure per l'accREDITamento, la revoca e la supervisione dei verificatori, nonché per il riconoscimento di verificatori accreditati da organi di accreditamento di altri Stati membri.
4. E' istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, il registro dei verificatori accreditati.
5. In deroga a quanto stabilito al comma 1, limitatamente all'anno 2013, il gestore dell'impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che per il periodo 2008-2012 ricade nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 216 del 2006, trasmette al Comitato, le comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 34, commi 4 e 5, verificate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.



**ART. 36**  
(Sanzioni)

1. Chiunque esercita un'attività elencata all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'ART. 13, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantità di quote di emissione pari:
  - a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui il gestore abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;
  - b) alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nel caso in cui il gestore non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.
2. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1 il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione di cui alle lettere a) e b), tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.
3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'ART. 10, comma 1, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata, di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantità di quote di emissione pari:
  - a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;
  - b) alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso in cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.
4. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3, il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate di cui alle lettere a) e b), del medesimo comma tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.
5. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione di cui all'ART. 34, verificata secondo quanto stabilito all'ART. 35, o che renda dichiarazione falsa o incompleta è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
6. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce quote di emissioni nella quantità di cui alla comunicazione prevista all'ART. 34 o nella quantità pari alla stima conservativa di cui all'ART. 34, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita di 100 euro. All'accertamento della violazione consegua, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di restituire



quote di emissioni, non più tardi del 30 aprile dell'anno successivo, nella quantità di cui alla comunicazione prevista all'ART. 34 o nella quantità pari alla stima conservativa di cui all'ART. 34, comma 3. Il Comitato rende pubblico il nome del gestore che ha violato l'obbligo di restituzione.

7. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce l'informativa ai sensi dell'ART. 16 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro. La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata o per ciascuna quota indebitamente rilasciata, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate o alle quote indebitamente rilasciate.
8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'ART. 24, comma 3, dell'ART. 25 e dell'ART. 26 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dai citati articoli, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione di una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate.
9. Nel caso in cui le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 50.000 euro aumentata di 100 euro per ogni eventuale quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.
10. Nel caso in cui le informazioni di cui al comma 10, verificate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, risultino non congruenti, il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.
11. Il verificatore che abbia rilasciato attestati di verifica per informazioni risultanti false o non veritiere o non congruenti ai sensi dei commi 10 e 11 è soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.
12. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.



13. La sanzione per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1 gennaio 2013 è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.

#### ART. 37

*(Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas)*

1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/29/CE.
2. Il Comitato può richiedere alla Commissione europea l'adozione di un regolamento sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possono essere realizzati con sufficiente accuratezza.

#### ART. 38

*(Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti)*

1. A richiesta dell'interessato il Comitato può escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE:
  - a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a norma della delibera n. 24/2010 dello stesso Comitato inferiori a 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente;
  - b) gli impianti che, nel caso svolgano l'attività di "Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW " di cui all'allegato I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;
  - c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.
2. L'impianto escluso ai sensi del comma 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 - 2020 emette più di 25.000 tCO<sub>2</sub>eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 8, lettera a).
3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma 1, in ciascuno degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere a titolo gratuito una quantità di emissione determinata:
  - a) applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE e di cui alla decisione 2011/278/UE, ad esclusione dell'applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE. Più specificatamente la quantità di emissione è determinata come riportato all'allegato VI;
  - b) oppure applicando la metodologia basata su una riduzione lineare annuale delle emissioni tale che, al 2020, la quantità di emissioni che l'impianto può emettere a titolo gratuito non sia superiore al -21% rispetto alle emissioni dell'impianto relative all'anno



2005 verificate da un verificatore indipendente, ai sensi della delibera 24/2010 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006.

4. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni superiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5, per ciascuna tonnellata di emissioni eccedenti, il gestore dell'impianto in questione corrisponde all'erario il prezzo medio della quota relativo all'anno precedente determinata come riportata all'allegato VII, oppure, previa accettazione da parte della Commissione europea, restituisce una corrispondente quantità di quote di emissione valide per il periodo di riferimento in questione. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su base biennale. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni inferiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5, la differenza resta nella disponibilità del gestore al fine dell'emissione a titolo gratuito.
5. Il gestore dell'impianto che rispetta i requisiti di cui al comma 1 si avvale della possibilità di esclusione attraverso richiesta ai sensi della deliberazione n. 12/2012 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Nella richiesta il gestore indica, tra le metodologie di cui al comma 3, quella scelta per la determinazione della quantità di emissione che può essere emessa a titolo gratuito in ciascuno degli anni 2013-2020.
6. Nel caso in cui la Commissione europea rigetta una delle due metodologie di cui al comma 3, il Comitato determina la quantità di emissione che può essere emessa a titolo gratuito applicando la restante metodologia, a meno che il gestore dell'impianto in questione non avanzi richiesta allo stesso Comitato, con le modalità e nella forma da esso stabilite, di rientrare nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE.
7. Nel caso in cui la Commissione europea rigetta entrambe le metodologie di cui al comma 3, l'impianto il cui gestore ha avanzato richiesta di esclusione, ai sensi del comma 4, rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e il gestore è tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo.
8. Per il gestore dell'impianto escluso ai sensi del comma 1 permane l'obbligo di:
  - a) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto che gestisce e comunicare tali emissioni debitamente verificate al Comitato;
  - b) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche dell'identità del gestore;
  - c) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto;
  - d) comunicare al citato Comitato ampliamenti o riduzioni di capacità superiori al 20% della capacità produttiva al fine di permettere allo stesso Comitato la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito di cui al comma 3.
9. Al fine dell'attuazione del comma 8 il Comitato emana disposizioni semplificate basate sui seguenti criteri minimi:
  - a) la modifica di cui al comma 8, lettera d), comporta la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito a partire dall'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo;



- b) al fine del monitoraggio e della comunicazione annuale di cui al comma 8, lettera a), sono applicati i principi contenuti nelle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni;
  - c) la verifica annuale di cui al comma 8, lettera a), può essere svolta da un verificatore accreditato con attività "fuori sito";
  - d) nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 è caratterizzato da emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, la verifica annuale di cui al comma 8, lettera a), può essere effettuata dal Comitato;
  - e) ogni anno un campione casuale costituito dal 5% degli impianti esclusi ai sensi del comma 1 è soggetto a verifica "in sito" da parte di un verificatore accreditato;
  - f) l'impianto escluso ai sensi del comma 1 può richiedere la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 28, previo nulla osta della Commissione europea;
  - g) è facoltà del Comitato istituire un registro degli impianti esclusi a norma del presente articolo.
10. Ai fini dell'invio alla Commissione europea dell'elenco degli impianti di cui all'ART. 21, comma 2, l'elenco degli impianti esclusi approvato con delibera del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12/2012, vale quale elenco degli impianti esclusi di cui al comma 1.

## TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

### ART. 39

*(Comunicazione di informazioni, segreto professionale e accesso all'informazione)*

1. Tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni coperte da segreto professionale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.
2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.

### ART. 40

*(Relazione alla Commissione europea)*

1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione fa riferimento, in particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e





- dell'accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto del presente decreto legislativo e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso.
2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea.

**ART. 41**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I costi delle attività di cui all'ART. 8 comma 5, all'ART. 9, all'ART. 10, commi 3 e 4, all'ART. 13, all'ART. 15, comma 1, all'ART. 16, all'ART. 21, all'ART. 22, comma 4, all'ART. 23, comma 1, e all'ART. 34, comma 3, sono a carico degli operatori interessati, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
3. Le tariffe di cui al comma 2 devono coprire il costo effettivo dei servi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.
4. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di coprire le spese amministrative derivanti dall'attuazione del presente decreto.
5. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**ART. 42**  
*(Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra)*

1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il «Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra», conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.



2. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'Inventario Nazionale dei gas serra nonché della sua trasmissione agli organismi della Convenzione - quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
4. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione - quadro sui cambiamenti climatici.
5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### **ART. 43**

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che è abrogato a partire dal 1 maggio 2013.
2. Sono fatte salve le deliberazioni emanate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.

#### **ART. 44**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Fino alla data di istituzione del Comitato di cui all'ART. 4 resta in vigore l'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Fino a tale data il Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 svolge i compiti attribuiti dal presente decreto al Comitato di cui all'ART. 4, nonché quelli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.



**ART. 45**  
*(Disposizioni finali)*

1. I riferimenti al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al presente decreto.
2. I riferimenti al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al Comitato di cui all'ART. 4.
3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.

**ART. 46**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

*ANP/169/POCOM/18666*

Roma, **28 DIC. 2012**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
*Alberto*

## Allegato I

**CATEGORIE DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO**

1. I valori limite riportati di seguito si riferiscono alle capacità produttive. Qualora varie unità rientranti nella medesima attività siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali unità.
2. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto. Tuttavia nel caso in cui l'impianto ricade nel campo di applicazione del presente decreto legislativo anche le unità con una potenza termica nominale inferiore ai 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa devono essere oggetto di domanda o di aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e le loro emissioni monitorate.
3. Se un'unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nel campo di applicazione del presente decreto.
4. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

| Attività  | Gas serra            |
|---|----------------------|
| Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) | Biossido di carbonio |
| Raffinazione di petrolio  | Biossido di carbonio |
| Produzione di coke  | Biossido di carbonio |
| Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)  | Biossido di carbonio |
| Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora                    | Biossido di carbonio |



|   |  |
|---|--|
| Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferroleghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio | Biossido di carbonio                       |
| Produzione di alluminio primario  | Biossido di carbonio e perfluorocarburi    |
| Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW  | Biossido di carbonio                       |
| Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)  | Biossido di carbonio                       |
| Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno  | Biossido di carbonio                       |
| Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o altri tipi di forni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno  | Biossido di carbonio                       |
| Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno   | Biossido di carbonio                       |
| Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno   | Biossido di carbonio                       |
| Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno   | Biossido di carbonio                       |
| Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW   | Biossido di carbonio                       |
| Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose   | Biossido di carbonio                       |
| Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno   | Biossido di carbonio                       |
| Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW  | Biossido di carbonio                       |
| Produzione di acido nitrico   | Biossido di carbonio e protossido di azoto |



|  |  |
|--|--|
| Produzione di acido adipico  | Biossido di carbonio e protossido di azoto |
| Produzione di gliossale e acido gliossilico  | Biossido di carbonio e protossido di azoto |
| Produzione di ammoniaca  | Biossido di carbonio                       |
| Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno  | Biossido di carbonio                       |
| Produzione di idrogeno (H <sub>2</sub> ) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno  | Biossido di carbonio                       |
| Produzione di carbonato di sodio (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) e di bicarbonato di sodio (NaHCO <sub>3</sub> )  | Biossido di carbonio                       |
| Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE   | Biossido di carbonio                       |
| Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE   | Biossido di carbonio                       |
| Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE   | Biossido di carbonio                       |
| <p>Trasporto aereo</p> <p>Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio della Unione Europea, ad esclusione dei:</p> <p>a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, il monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo, di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante tale status nel piano di volo;</p> <p>b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;</p> <p>c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente responsabile</p> <p>d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago;</p> <p>e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio</p> | Biossido di carbonio                       |



intermedio;

f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;

g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;

i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1008/2008 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all'anno; e

l) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:

- meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi; o

- voli con emissioni annue totali inferiori a 10.000 tonnellate l'anno.

I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto.





**Allegato II****GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO**

Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Metano (CH<sub>4</sub>)

Protossido di azoto (N<sub>2</sub>O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF<sub>6</sub>)



**Allegato III****CRITERI APPLICABILI ALLE DISPOSIZIONI SULLE VERIFICHE****Sezione 1: Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi - Principi generali**

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate in allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi ART. 34 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
  - a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
  - b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;
  - c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e
  - d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
  - a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
  - b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
  - c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

**Metodologia***Analisi strategica*

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

*Analisi dei processi*

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (*spot check*) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

*Analisi dei rischi*

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

### *Rapporto*

11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'ART. 34 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'ART. 34 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

### **Sezione 2: Verifica delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo.**

12. I principi generali e il metodo definiti nella presente sezione si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo in allegato I. A tal fine:

- a) al punto 3 della sezione 1, il riferimento al "gestore" deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;
- b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia;
- c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia e di cui tratta la comunicazione;
- d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo amministrato dall'Italia per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;
- e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia è responsabile;
- f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia.

### **Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo.**



13. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

- a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano in allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;
- b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo.

**Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 7 e 8.**

14. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'ART. 34, definiti nella sezione 2 del presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.

15. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo amministrato dall'Italia presenta a norma dell'ART. 7, comma 1 e dell'ART. 8, comma 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo amministrato dall'Italia corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.



**Allegato IV****PRINCIPI PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI****Sezione 1: Monitoraggio delle emissioni prodotte da impianti fissi.***Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio*

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

*Calcolo delle emissioni*

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all'attività x Fattore di emissione x Fattore di ossidazione.

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

*Misurazioni*

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

*Monitoraggio delle emissioni di altri gas a effetto serra*

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.

**Sezione 2: Monitoraggio delle emissioni e delle tonnellate chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo.**

### *Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio*

Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:

$$\text{consumo di combustibile} \times \text{fattore di emissione}$$

Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:

quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo - quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.

Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.

I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.

Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

### **Monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 7 e 8**

Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'ART. 7, comma 1, e dell'ART. 8, comma 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

$$\text{tonnellate-chilometro} = \text{distanza} \times \text{carico pagante}$$

dove:

- a) "distanza" è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;
- b) "carico pagante" è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

Ai fini del calcolo del carico pagante:

- a) il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio;
- b) un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.



**Allegato V****ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME PER LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI****Sezione 1: Comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi.**

- a) Dati identificativi del gestore dell'impianto
- b) Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
  - 1) nome dell'impianto;
  - 2) indirizzo, codice postale e paese;
  - 3) tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto;
  - 4) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di Contatto;
  - 5) nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.
  
- c) Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra in particolare:
  - 1) per ciascuna attività inserita all'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:
    - a) dati relativi all'attività;
    - b) fattori di emissione;
    - c) fattori di ossidazione;
    - d) emissioni complessive;
    - e) elementi di incertezza.
  
  - 2) Per ciascuna attività inserita all'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:
    - a) emissioni complessive;
    - b) informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione;
    - c) elementi di incertezza.
  
  - 3) Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.



## **Sezione 2: Comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo**

### **Comunicazione delle emissioni**

Ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista all'ART. 34.

a) Informazioni che identificano l'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi:

- 1) nome dell'operatore aereo;
- 2) Stato membro di riferimento;
- 3) indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento;
- 4) numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo;
- 5) numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite all'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo;
- 6) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente;
- 7) nome del proprietario dell'aeromobile.

b) Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:

- 1) consumo di combustibile;
- 2) fattore di emissione;
- 3) emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo;
- 4) emissioni aggregate prodotte da:
  - a) tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro;
  - b) tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo;
- 5) emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che:
  - 1) sono partiti da ogni Stato membro e
  - 2) sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo;





6) incertezza.

### **Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 7 e 8**

Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'ART. 7, comma 1, o dell'ART. 8, comma 2.

a) Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

- 1) nome dell'operatore aereo;
- 2) Stato membro di riferimento;
- 3) indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento;
- 4) numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo, numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite all'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo;
- 5) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente;
- 6) nome del proprietario dell'aeromobile.

b) Dati relativi alle tonnellate-chilometro:

- 1) numero di voli per coppia di aerodromi;
- 2) numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi;
- 3) numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi;
- 4) metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato;
- 5) numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite all'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo.



## Allegato VI

**Metodologia per il calcolo delle emissioni consentite ai sensi dell'articolo 38, comma, 3 lettera a).**

Per ciascun impianto eleggibile, il quantitativo annuale di emissioni consentite può essere determinato applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all'articolo 10-bis, della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE senza tuttavia l'applicazione del fattore di correzione settoriale di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Più specificatamente le emissioni consentite agli impianti sono determinate come segue:

$$F_{inst}(k) = \sum_i [F_{sub}^i \times EF_{sub}^i(k)]$$

Dove:

$F_{inst}(k)$  = Emissioni Totali consentite all'impianto per l'anno k

$F_{sub}^i$  = Emissioni consentite al sotto-impianto  $i$  sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione 2011/278/UE

$EF_{sub}^i(k)$  = Fattore carbon leakage per l'anno  $k$ , con  $k = 2013, \dots, 2020$ , per sotto-impianto  $i$ , sulla base della lista inclusa nella decisione 2010/2/UE e aggiornata dalla decisione 2011/745/UE e dalla decisione 2012/498/UE (senza pertanto tener conto di eventuali aggiornamenti approvati successivamente).



## Allegato VII

### Metodologia per la determinazione del prezzo medio ai sensi dell'art. 38, comma 4.

Il prezzo medio sarà determinato ufficialmente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, come fa attualmente per altri scopi, secondo una metodologia che quantifica il prezzo medio delle quote per l'anno<sub>n-1</sub> come media ponderata dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA sulle principali borse di carbonio regolamentate operanti nell'Unione europea. La ponderazione prende a riferimento i volumi dei prodotti scambiati sulle diverse borse del carbonio.

$P_{y_{n-1}}$  = Media ponderata [(principale piattaforma europea 1, prodotto 1)  $y_{n-1}$ , (principale piattaforma europea 2, prodotto 2)  $y_{n-1}$ , (principale piattaforma europea 3, prodotto 3)  $y_{n-1}$ , (principale piattaforma europea 4, prodotto 4)  $y_{n-1}$ ]

Dove:

$P_{y_{n-1}}$  = prezzo medio delle quote EUA nell'anno  $y_{n-1}$   
 (principale piattaforma europea  $x$ , prodotto  $y$ )  $y_{n-1}$ : prodotto offerto presso una specifica piattaforma selezionata sulla base della sua rilevanza sul mercato in base al livello di liquidità nell'anno  $y_{n-1}$

I mercati e i prodotti di riferimento sono:

- a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
- b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
- c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
- d) Bluenext, contratto EUA spot.

